SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 251

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 26 ottobre 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 17 ottobre 1994, n. 590.

Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 401.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 ottobre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
COSTA, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

AVVERTENZA

Il decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 201 del 29 agosto 1994.

In questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 28, è ripubblicato il testo del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1176):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro della sanità (COSTA) il 6 settembre 1994.

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 6 settembre 1994, con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, l'8 settembre 1994

Esaminato dalla XII commissione il 13 settembre 1994.

Esaminato in aula e approvato il 20 settembre 1994

Senato della Repubblica (atto n. 877):

Assegnato alla 12ª commissione (Sanità), in sede referente, il 21 settembre 1994, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 22 settembre 1994.

Esaminato dalla 12ª commissione il 27 settembre e il 4 ottobre 1994.

Esaminato in aula e approvato l'11 ottobre 1994.

94G0621

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1994, n. 591.

Regolamento concernente le modalità di presentazione delle domande di definizione delle liti fiscali pendenti, le procedure per il controllo delle domande stesse e l'estinzione dei giudizi e l'attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 3 del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 3, comma 7, del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, che demanda ad apposito regolamento la determinazione delle modalità per la presentazione delle domande per la chiusura delle liti fiscali pendenti, delle procedure per il controllo delle stesse, delle modalità per l'estinzione dei giudizi e delle altre norme occorrenti per l'applicazione del medesimo art. 3;

Visti i decreti del Ministro delle finanze 3 e 9 maggio 1991, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 4 maggio 1991 e n. 110 del 13 maggio 1991, che riguardano, tra l'altro, le modalità di pagamento di alcune imposte sostitutive mediante versamento al concessionario o mediante delega alle aziende di credito;

Visti gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che stabiliscono le modalità dei versamenti diretti di imposte e ritenute al concessionario;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 22 settembre 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 1994;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Liti fiscali pendenti

1. Possono formare oggetto di definizione ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, le liti fiscali, concernenti l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni e ogni altro atto di imposizione, pendenti, alla data del 18 settembre 1994, dinanzi alla commissione tributaria di primo grado anche a seguito di rinvio da parte di altro organo giudicante.

2. Si intendono pendenti, ai fini della definizione, le liti fiscali per le quali non è intervenuto, alla data del 18 settembre 1994, il deposito in segreteria del dispositivo della decisione ai sensi dell'art. 20, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.

Art. 2.

Valore della lite

1. Il valore della lite è calcolato tenendo conto dell'imposta o della maggiore imposta relativa all'imponibile o al maggior imponibile accertato, delle pene pecuniarie, delle soprattasse e degli interessi risultanti dagli atti indicati nell'art. 1, comma 1, per la parte di detti importi che hanno formato oggetto di ricorso.

2. Il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto impugnato, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati; qualora l'atto impugnato si riferisca anche all'imposta sull'incremento di valore degli immobili la relativa lite si definisce autonomamente.

Art. 3.

Presentazione della domanda

1. Per ciascuna lite pendente è redatta una distinta domanda ed effettuato un separato versamento.

2. La domanda di definizione della lite è redatta in carta libera, secondo lo schema indicativo allegato al presente regolamento, e consegnata o spedita, in plico senza busta raccomandato senza avviso di ricevimento, entro il 15 dicembre 1994, all'ufficio tributario che ha emanato il provvedimento oggetto della controversia. Copia, anche fotostatica, della domanda è allegata all'originale.

3. L'attestazione di pagamento, ovvero una copia della distinta di versamento di cui agli articoli 4 e 5, è allegata alla domanda di definizione della lite presentata dal contribuente nella quale sono riportati gli estremi del versamento.

Art. 4.

Liti fiscali di importo fino a lire 2 milioni

1. Il pagamento della somma di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, può essere effettuato mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo, utilizzando il bollettino Mod. ch-8 *quater*. Sul retro del bollettino vanno indicati il codice fiscale del contribuente e la commissione tributaria presso la quale pende la lite.

Art. 5.

Liti fiscali di importo superiore a lire 2 milioni e fino a lire 20 milioni

1. Il pagamento dell'importo di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, è effettuato al concessionario della riscossione competente secondo il domicilio fiscale del contribuente al momento del pagamento, utilizzando la distinta di versamento Mod. 8, Modulario F., Riscossione n. 8 o il bollettino di conto corrente postale Mod. 11, Modulario F., Riscossione n. 11; le persone fisiche e le società di persone possono effettuare il versamento anche mediante delega alle aziende di credito, utilizzando l'attestazione di pagamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 9 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 13 maggio 1991, contraddistinta da carta bianca e grafica di colore nero.

2. Per i versamenti di cui al comma 1 sono istituiti, rispettivamente, il codice-tributo 1452 per il versamento al concessionario e il codice 43 per il pagamento mediante delega, entrambi denominati: «chiusura lite fiscale pendente». Le avvertenze riportate nei citati modelli vanno integrate con i predetti codici.

3. Le somme di cui ai commi 1 e 2, al netto delle commissioni spettanti, vanno versate per intero all'erario, al capo VI, capitolo 1180, non articolato.

Art. 6.

Controlli degli uffici

1. Gli uffici tributari, entro trenta giorni dalla ricezione delle domande, provvedono a trasmettere alla commissione tributaria competente la copia della domanda stessa, corredata della documentazione di cui all'art. 3, comma 3.

2. Gli uffici procedono, entro e non oltre il 31 dicembre 1996, all'esame delle domande presentate dai contribuenti al fine di verificare:

a) l'ammissibilità della domanda stessa;
b) l'esatta liquidazione delle somme dovute;
c) l'assolvimento dell'obbligo di pagamento.

3. Qualora dai controlli effettuati risulti che non sussistono i presupposti per la definizione della lite, gli uffici provvedono a darne comunicazione alla commissione tributaria competente entro e non oltre il 28 febbraio 1997.

4. In caso di versamento in misura inferiore a quella dovuta per errore scusabile del contribuente, gli uffici provvedono a comunicargli, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il maggior importo dovuto, invitandolo ad effettuare il relativo versamento secondo le modalità di cui agli articoli 4 e 5, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

5. Nel caso in cui l'ufficio non riconosca la scusabilità dell'errore, il contribuente può farla valere dinanzi alla commissione tributaria in sede di udienza di discussione conseguente alla revoca dell'ordinanza di estinzione; in tal caso, la commissione si pronuncia con decisione.

6. I termini stabiliti nei commi 2 e 3 non si applicano quando il valore della lite, calcolato ai sensi dell'art. 2, è superiore a lire 20 milioni; in tal caso, l'ufficio richiede la revoca dell'ordinanza di estinzione, ferme restando la prescrizione e la decadenza relative al diritto di riscossione dell'imposta.

Art. 7.

Estinzione del giudizio

1. Il presidente della commissione tributaria, o il presidente della sezione alla quale è stato assegnato il ricorso, dichiara, con ordinanza non impugnabile, l'estinzione del giudizio sulla base della copia della domanda corredata della documentazione trasmessa dall'ufficio tributario ai sensi dell'art. 6, comma 1.

2. Effettuati i previsti controlli, gli uffici, nei termini previsti dall'art. 6, comunicano ai soggetti di cui al comma 1, i motivi di invalidità delle domande dai quali consegue la mancata estinzione del giudizio; in tali casi è revocata l'ordinanza di estinzione e si applicano le disposizioni degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.

3. Per le udienze di discussione fissate per una data successiva al 15 dicembre 1994, qualora il contribuente dichiari di essersi avvalso delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, e indichi gli estremi della domanda di definizione, il giudizio è sospeso fino all'invio della documentazione di cui all'art. 6, comma 1, da parte dell'ufficio tributario.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*. BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1994
Atti di Governo, registro n. 94, foglio n. 5

DOMANDA

All'Ufficio

....

....

Il sottoscritto

Cognome Nome Codice fiscale

residente in

Via/Piazza n civico

Comune c a p Prov

con la presente domanda chiude la lite fiscale pendente presso la commissione tributaria di primo grado di ....

Si allega l'attestazione del pagamento effettuato.

Data .... Firma .. ..

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Si riporta il testo dell'art. 3 del D.L. n. 538/1994, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione:

«Art. 3 *(Chiusura delle liti fiscali)*. — 1. Le liti fiscali, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto dinanzi alla commissione tributaria di primo grado e non ancora decise, possono essere definite, a domanda del ricorrente:

a) con il pagamento della somma di lire 150 mila, se la lite è di importo fino a lire 2 milioni;

b) con il pagamento di una somma pari al dieci per cento del valore della lite, se questo è di importo superiore a lire 2 milioni e fino a lire 20 milioni

2 I pagamenti previsti nel comma 1 sono effettuati mediante versamento in conto corrente postale per le somme di cui alla lettera *a)* del comma 1 e con l'osservanza delle norme sull'autoliquidazione per le somme di cui alla lettera *b)* del medesimo comma 1. I versamenti affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

3. Ai fini del presente articolo:

a) per lite fiscale si intende la contestazione relativa a ciascun atto di imposizione o di irrogazione di sanzioni impugnato considerando, comunque, lite fiscale autonoma quella relativa all'imposta sull'incremento del valore degli immobili;

b) per valore della lite si intende l'importo a qualsiasi titolo preteso con l'atto di imposizione; il valore delle liti in materia di imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili è costituito dall'imposta relativa al maggiore imponibile accertato, dagli interessi e dalle eventuali sanzioni irrogate nello stesso atto impugnato.

4. I giudizi di cui al comma 1 sono sospesi fino al 15 dicembre 1994; tuttavia, qualora sia stata già fissata udienza di discussione nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi all'udienza medesima a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 estingue il giudizio.

5. Restano comunque dovute le somme il cui pagamento è previsto dalle vigenti disposizioni di legge in ipotesi di pendenza di giudizio, anche se non ancora iscritte a ruolo o liquidate; dette somme, a seguito delle definizioni, sono riscosse a titolo definitivo. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme eventualmente già versate dal ricorrente.

6. Le liti di cui al presente articolo non possono essere oggetto della conciliazione prevista nell'art. 4.

7. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità per la presentazione delle domande di cui al comma 1, le procedure per il controllo delle stesse e le modalità per l'estinzione dei giudizi, e le altre norme occorrenti per l'applicazione del presente articolo, fermo restando che i pagamenti non possono essere effettuati dopo il 15 dicembre 1994. Nell'ipotesi di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo».

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

— Per il testo dell'art. 3 del D.L. n. 538/1994 si veda in nota al titolo.

— I DD.MM. 3 maggio 1991 e 9 maggio 1991 recano, rispettivamente: «Modalità di versamento al concessionario delle imposte Irpef, Irpeg e Ilor dovute sulla base di dichiarazioni integrative, per il versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze indicate analiticamente in dichiarazione, nonché per il versamento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni dell'impresa, sulle riserve e sui fondi in sospensione di imposta» e «Modalità di versamento, tramite delega alle aziende di credito, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Ilor sulla rivalutazione dei beni dell'impresa, sulle riserve e sui fondi in sospensione d'imposta e sulle plusvalenze analiticamente indicate nella dichiarazione dei redditi, nonché delle maggiori imposte sui redditi e delle relative soprattasse dovute in sede di presentazione di dichiarazioni integrative».

— Si riporta il testo degli articoli 6 e 7 del D.P.R. n. 602/1973 in materia di riscossione delle imposte sul reddito:

«Art. 6 *(Distinta dei versamenti diretti)*. — Il versamento diretto è ricevuto dalle esattorie in base a distinta di versamento.

La distinta di versamento deve indicare le generalità del contribuente, domicilio fiscale, l'imposta e il periodo cui si riferisce il versamento; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, in luogo delle generalità del contribuente, deve indicare la denominazione o la ragione sociale.

Per ogni imposta e per ogni scadenza deve essere compilata separata distinta di versamento.

L'esattoria rilascia quietanza di pagamento ed appone sulla distinta di versamento il numero della quietanza stessa.

La distinta di versamento e la quietanza debbono essere conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro per le finanze da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'esattoria non può rifiutare le somme che il contribuente intende versare sempreché nella distinta non risultino assolutamente incerti i dati di cui al secondo comma».

«Art. 7 *(Versamento diretto mediante conti correnti postali)*. — Il versamento diretto può essere effettuato in danaro sull'apposito conto corrente postale intestato all'esattore su stampati conformi al modello approvato con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*. In tal caso i certificati di allibramento e le ricevute relative ai versamenti debbono contenere le indicazioni previste dall'art. 6, secondo comma, per le distinte di versamento».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 3 del D.L. n. 538/1994 si veda in nota al titolo.

— Si riporta il testo dell'art. 20 del D.P.R. n. 636/1972, recante la revisione della disciplina del contenzioso tributario:

«Art. 20 *(Discussione e decisione)*. — All'udienza il relatore espone i fatti e le questioni della controversia in presenza delle parti; il presidente ammette quindi le parti alla discussione.

Dell'udienza è redatto verbale dal segretario.

La decisione è deliberata in camera di consiglio subito dopo la discussione, salvo che il collegio ravvisi motivi per rinviare la decisione di non oltre trenta giorni od emetta ordinanza istruttoria ai sensi dell'art. 35.

La commissione tributaria, in ogni grado del giudizio, quando accerta un credito del ricorrente, può, su richiesta, condannare l'amministrazione al pagamento.

Il dispositivo della decisione, sottoscritto dal presidente, è depositato immediatamente nella segreteria e le parti possono prenderne visione.

L'ordinanza è depositata immediatamente nella segreteria e comunicata alle parti; il deposito produce gli effetti della comunicazione per le parti presenti alla discussione».

Il predetto art. 20, è stato abrogato dall'art. 71 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, a decorrere dal 1° ottobre 1993; termine prorogato al 1° ottobre 1995 dall'art. 15, comma 1-*bis*, del D.L. 29 aprile 1994, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1994, n. 413.

Nota all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 3 del D.L. n. 538/1994 si veda in nota al titolo.

Nota all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 3 del D.L. n. 538/1994 si veda in nota al titolo.

— Per il D.M. 9 maggio 1991 si veda in nota alle premesse.

Note all'art. 7:

— Le disposizioni degli articoli 19 e seguenti del D.P.R. n. 636/1972 concernono il procedimento dinanzi alle commissioni tributarie.

— Per il testo dell'art. 3 del D.L. n. 538/1994 si veda in nota al titolo.

94G0627

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1994, n. 592.

Regolamento concernente norme sulla conciliazione giudiziale ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, concernente la conciliazione giudiziale, e, in particolare, il comma 7 che demanda ad apposito regolamento l'emanazione di disposizioni per l'applicazione della disciplina contenuta nello stesso articolo;

Visti i decreti del Ministro delle finanze 3 e 9 maggio 1991, publicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 4 maggio 1991 e n. 110 del 13 maggio 1991, che riguardano, tra l'altro, le modalità di pagamento di alcune imposte sostitutive mediante versamento al concessionario o mediante delega alle aziende di credito;

Visti gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che stabiliscono le modalità dei versamenti diretti di imposte e ritenute al concessionario;

Visti gli articoli 66 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e l'art. 11, comma 2, del regolamento di attuazione dell'art. 78, commi da 27 a 38, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernenti l'istituzione del conto fiscale, adottato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, che regolano la riscossione e il versamento delle somme riscosse dai concessionari mediante versamento diretto;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 22 settembre 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 1994;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Controversie oggetto di conciliazione

1. Possono formare oggetto di conciliazione le controversie pendenti, anche a seguito di rinvio, dinanzi agli organi del contenzioso tributario, con esclusione di quelle pendenti dinanzi alla Corte di cassazione e di quelle di cui all'art. 3 del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538.

2. Le prove certe e dirette di cui all'art. 20-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, che non consentono la conciliazione, possono risultare dalle dichiarazioni presentate o dai documenti ad esse allegati, dai questionari, dalle scritture contabili, dai verbali conseguenti ad ispezioni e verifiche eseguite anche nei confronti di altri contribuenti, da qualsiasi altro atto o documento in possesso dell'ufficio o depositato in giudizio dal contribuente.

Art. 2.

Modalità e condizioni per la conciliazione

1. La conciliazione proposta da una delle parti prima dell'udienza di discussione è portata a conoscenza dell'altra parte con atto sottoscritto. Tale atto è comunicato alla controparte mediante consegna o spedizione in plico senza busta raccomandato.

2. La conciliazione può avvenire a condizione che le parti siano presenti in udienza, anche tramite procuratore costituito con i relativi poteri.

Art. 3.

Contenuto e verifica delle condizioni per la conciliazione

1. Il contenuto della conciliazione è determinato dalle parti.

2. Il collegio, o il consigliere istruttore, verifica la sussistenza delle condizioni e dei presupposti previsti per la conciliazione. In caso di inammissibilità della conciliazione, dichiarata con ordinanza non impugnabile, il giudizio prosegue. Le questioni sull'ammissibilità della conciliazione sono trattate e decise definitivamente nell'ambito del giudizio di merito.

Art. 4.

Processo verbale ed estinzione del giudizio

1. Il processo verbale di cui all'art. 20-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, introdotto dall'art. 4 del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, è sottoscritto dal presidente del collegio o dal consigliere istruttore e dalle parti o dal loro procuratore costituito con i relativi poteri; copia autentica del processo verbale è rilasciata alle parti medesime.

2. Nel processo verbale di conciliazione sono indicate le somme dovute a titolo di imposta, di sanzioni e di interessi.

3. Qualora la conciliazione definisca tutte le questioni oggetto della controversia il giudizio è dichiarato estinto con ordinanza non impugnabile.

Art. 5.

Modalità di riscossione delle somme liquidate dall'ufficio

1. Il versamento delle somme dovute per la conciliazione delle controversie tributarie in materia di imposte sui redditi è effettuato al concessionario della riscossione competente secondo il domicilio fiscale del contribuente al momento del versamento, utilizzando la distinta di versamento mod. 8, modulario F., riscossione n. 8 o il bollettino di conto corrente postale mod. 11, modulario F., riscossione n. 11.

2. Per il versamento al concessionario della riscossione delle somme di cui al comma 1 sono istituiti i seguenti codici tributo:

a) 4452 IRPEF e relativi interessi - conciliazione;

b) 2452 IRPEG e relativi interessi - conciliazione;

c) 3452 ILOR e relativi interessi - conciliazione;

d) 1114 altre imposte dirette e sostitutive e relativi interessi - conciliazione;

e) 1652 soprattasse e pene pecuniarie - conciliazione.

3. Le persone fisiche e le società di persone possono effettuare il versamento di cui al comma 1 anche mediante delega alle aziende di credito, utilizzando la delega di pagamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 9 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 13 maggio 1991, contraddistinta da carta bianca e grafica color nero. Sono istituiti i seguenti codici:

a) 44 IRPEF e relativi interessi - conciliazione;

b) 45 ILOR e relativi interessi - conciliazione;

c) 46 altre imposte dirette e sostitutive e relativi interessi - conciliazione;

d) 47 soprattasse e pene pecuniarie - conciliazione.

4. Al fine di consentire l'esplicita indicazione sul modello di delega del codice di versamento delle soprattasse e pene pecuniarie, codice 47, il versamento è effettuato separatamente da quello del tributo cui le penalità si riferiscono.

5. Gli interessi sono versati cumulativamente ai tributi cui si riferiscono. Le avvertenze riportate sui citati modelli 8, 11 e sulle deleghe bancarie sono integrate con i codici di cui ai commi 2 e 3. Il periodo di riferimento da riportare sui modelli di versamento al concessionario o l'anno di imposta da indicare sui modelli di delega bancaria è l'anno per il quale è sorta la contestazione.

6. Le somme di cui ai commi precedenti, al netto delle commissioni spettanti, sono versate al capo VI, capitolo 1171, ai seguenti articoli:

Versamento al concessionario - Versamento in banca

Codici-tributo	Codici	Art.
4452	44	01
2452	—	02
3452	45	03
1114	46	04
1652	47	05

7. Per le operazioni effettuate in Sicilia, il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta locale sui redditi, delle altre imposte dirette e sostitutive, nonché delle relative soprattasse e pene pecuniarie di cui al comma 3, al netto delle commissioni spettanti, è eseguito dall'azienda di credito al competente capitolo ed articolo di bilancio, con le seguenti modalità:

a) direttamente all'ufficio provinciale della cassa regionale siciliana, utilizzando la distinta mod. 20 sc per il versamento dei codici 44, 46 e 47, nonché della quota del 12,60 per cento dell'ILOR - codice 45;

b) direttamente alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato per la quota dell'87,40 per cento dell'ILOR - codice 45, utilizzando l'ordinaria distinta di versamento prevista dalle vigenti istruzioni generali sui servizi del Tesoro, mod. 124 T.

8. Per i tributi diversi dalle imposte sui redditi i versamenti delle somme dovute in base alla conciliazione sono effettuati secondo le disposizioni previste da ciascuna legge di imposta.

9. I versamenti di cui al presente articolo sono effettuati entro sette giorni dalla data di sottoscrizione del processo verbale di conciliazione.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*. BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1994
Atti di Governo, registro n. 94, foglio n. 6

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— L'art. 4 del D.L. n. 538/1994 aggiunge l'art. 20-*bis* nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario) il cui testo è così formulato:

«Art. 20-*bis (Conciliazione)*. — 1. Se la controversia involge questioni non risolvibili in base a prove certe e dirette, ciascuna delle parti può proporre in udienza all'altra parte la conciliazione totale o parziale su tali questioni. Il tentativo di conciliazione può essere esperito anche dal collegio. La conciliazione, comunque, non dà luogo alla restituzione delle somme già versate all'ente impositore.

2. Ciascuna delle parti può proporre la conciliazione anche prima dell'udienza con atto scritto che deve essere comunicato all'altra parte e depositato in segreteria.

3. L'ufficio può, comunque, depositare in segreteria una proposta di conciliazione alla quale la parte ha previamente aderito. In tal caso il presidente della commissione, o altro componente dallo stesso delegato, se ravvisa la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità, dichiara, con decreto, l'estinzione del giudizio per avvenuta conciliazione; la proposta di conciliazione e il decreto tengono luogo del processo verbale di cui al comma 4. Nell'ipotesi in cui la proposta non venga considerata ammissibile, il presidente della commissione fissa l'udienza di discussione del ricorso o rinvia all'udienza già fissata Il provvedimento è depositato entro dieci giorni dalla data di presentazione della proposta ed entro il ventesimo giorno successivo a quest'ultima data, nel caso in cui la conciliazione sia stata ritenuta ammissibile, deve essere effettuato il versamento delle somme dovute con le modalità indicate nel comma 4.

4. Nel caso in cui la conciliazione avviene in udienza e la commissione ritiene sussistenti i presupposti e le condizioni di ammissibilità, viene redatto apposito processo verbale che costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto da effettuare entro dieci giorni dalla data dell'udienza; in difetto del versamento si applica l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

5. In caso di conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura della metà del minimo delle somme dovute

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai procedimenti dinanzi alla commissione centrale e alle udienze istruttorie dinanzi alla corte di appello. In quest'ultimo caso, le competenze collegiali sono attribuite al consigliere istruttore Si applica l'art. 1304, primo comma, del codice civile

7. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'applicazione del presente articolo».

Note alle premesse·

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti

— Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

— L'art. 4 del D.L. n. 538/1994 aggiunge l'art. 20-*bis* nel D.P.R. n. 636/1972 (per il relativo testo si veda in nota al titolo)

— I DD.MM. 3 maggio 1991 e 9 maggio 1991 recano, rispettivamente: «Modalità di versamento al concessionario delle imposte Irpef, Irpeg e Ilor dovute sulla base di dichiarazioni integrative, per il versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze indicate analiticamente in dichiarazione, nonché per il versamento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni dell'impresa, sulle riserve e sui fondi in sospensione di imposta» e «Modalità di versamento, tramite delega alle aziende di credito, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Ilor sulla rivalutazione dei beni dell'impresa, sulle riserve e sui fondi in sospensione d'imposta e sulle plusvalenze analiticamente indicate nella dichiarazione dei redditi, nonché delle maggiori imposte sui redditi e delle relative soprattasse dovute in sede di presentazione di dichiarazioni integrative».

— Si riporta il testo degli articoli 6 e 7 del D P.R. n. 602/1973 in materia di riscossione delle imposte sul reddito:

«Art. 6 *(Distinta dei versamenti diretti)*. — Il versamento diretto è ricevuto dalle esattorie in base a distinta di versamento.

La distinta di versamento deve indicare le generalità del contribuente, domicilio fiscale, l'imposta e il periodo cui si riferisce il versamento, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, in luogo delle generalità del contribuente, deve indicare la denominazione o la ragione sociale.

Per ogni imposta e per ogni scadenza deve essere compilata separata distinta di versamento.

L'esattoria rilascia quietanza di pagamento ed appone sulla distinta di versamento il numero della quietanza stessa.

La distinta di versamento e la quietanza debbono essere conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro per le finanze da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale.*

L'esattoria non può rifiutare le somme che il contribuente intende versare sempreché nella distinta non risultino assolutamente incerti i dati di cui al secondo comma».

«Art. 7 *(Versamento diretto mediante conti correnti postali).* — Il versamento diretto può essere effettuato in danaro sull'apposito conto corrente postale intestato all'esattore su stampati conformi al modello approvato con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale.* In tal caso i certificati di allibramento e le ricevute relative ai versamenti debbono contenere le indicazioni previste dall'art. 6, secondo comma, per le distinte di versamento».

— Si riporta il testo degli articoli 66 e 73 del D.P.R. n. 43/1988, recante istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n 657:

«Art. 66 *(Riscossione mediante versamenti diretti).* — 1. I concessionari del servizio provvedono alla riscossione mediante versamenti diretti delle imposte di cui all'art 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, riscuotibili con tale sistema alla data del 16 ottobre 1986, nonché delle imposte di cui allo stesso art 3, secondo comma.

2. Con le medesime modalità sono altresì riscosse l'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta locale sui redditi dovute dalle persone fisiche e dalle società di persone, nonche i versamenti dell'imposta sul valore aggiunto, previsti dagli articoli 27, 30 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n 633. Con il decreto previsto nel quinto comma dell'art. 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono essere dettate le modifiche rese necessarie dalle disposizioni del presente decreto alle modalità e ai termini stabiliti ai sensi dello stesso art 38-*bis*.

3. Per la riscossione delle entrate, di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni contenute nel decreto n. 602 del 1973».

«Art. 73 *(Versamento delle somme riscosse per versamenti diretti).* — 1. Entro il quinto giorno successivo allo scadere di ogni decade del mese, il concessionario versa, distintamente per imposta, alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato ed alle casse degli enti destinatari, l'ammontare delle somme affluite nella decade stessa per versamenti diretti al netto delle somme oggetto di dilazione e di sgravio a norma degli articoli 62, comma 2, e 86, comma 5 Nello stesso termine versa, tramite postagiro, le somme per le quali sia pervenuta la comunicazione dell'accreditamento da parte dell'ufficio dei conti correnti postali.

2. I concessionari indicati all'art. 31, comma 1, lettere *a)* e *b)*, devono versare presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato esclusivamente in contanti o con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 230 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto-legge 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, le somme riscosse a titolo di imposte erariali escluse quelle affluite sul conto corrente postale vincolato a favore dello Stato che devono essere versate solo tramite postagiro.

3. Quando l'ultimo giorno della seconda decade del mese cade in giorno non lavorativo, i concessionari devono contabilizzare le ritenute alla fonte riscosse il primo giorno lavorativo della terza decade come se introitate nella decade precedente, la stessa disposizione vale per le ritenute per le quali in tale giorno è pervenuta la comunicazione dell'accreditamento da parte dell'ufficio dei conti correnti postali.

4. Entro i cinque giorni successivi alle scadenze previste dal comma 1, il concessionario trasmette alla competente ragioneria provinciale dello Stato una distinta in triplice esemplare, riepilogativa dei versamenti effettuati separatamente per ciascuna imposta, due dei quali vengono restituiti con visto di ricevuta.

5. Nella distinta riepilogativa dei versamenti diretti deve essere indicato l'importo complessivo delle somme riscosse, l'importo della commissione e della ripartizione, ove occorra, fra gli enti destinatari degli importi di rispettiva spettanza e delle relative quote di commissioni.

6. Nella distinta devono essere annotati gli estremi delle quietanze di tesoreria e delle quietanze emesse dalle casse degli enti destinatari. Se il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale, nella distinta debbono essere annotati gli estremi di tale versamento.

7. Gli interessi maturati sul conto corrente vincolato di cui all'art. 7, comma 4, devono essere versati alla prima scadenza successiva alla comunicazione dell'avvenuto accreditamento».

— Il comma 2 dell'art. 11 del regolamento adottato con D.M. n. 567/1993 prevede che: «L'ammontare dei versamenti diretti riscossi direttamente dal concessionario anche da contribuenti non intestatari di conto fiscale va versato, distintamente per imposta, alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato o alle casse degli enti destinatari entro il terzo giorno lavorativo successivo alla riscossione al netto della commissione di sua spettanza calcolata secondo i criteri di cui al successivo art. 12, nonché delle altre somme indicate al precedente comma 1. Nello stesso termine vanno versate, tramite postagiro, le somme per le quali sia pervenuta la comunicazione dell'accreditamento da parte dell'ufficio dei conti correnti postali»

— Si riporta il testo dell'art. 78, commi da 27 a 38, della legge n. 413 del 1991, concernenti l'istituzione del conto fiscale:

«27. È istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1994, il conto fiscale, la cui utilizzazione dovrà essere obbligatoria per tutti i contribuenti titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo.

28 A decorrere dalla data indicata al comma 27, ciascun contribuente dovrà risultare intestatario di un unico conto sul quale dovranno essere registrati i versamenti ed i rimborsi relativi alle imposte sui redditi e all'imposta sul valore aggiunto. Per ovviare a particolari esigenze connesse all'esistenza di più stabilimenti, industriali o commerciali, dislocati sul territorio nazionale, potrà essere consentita dall'Amministrazione finanziaria l'apertura di più conti intestati allo stesso contribuente.

29. Il conto fiscale è tenuto presso il concessionario del servizio della riscossione competente per territorio, che provvede alla riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi dovute anche in qualità di sostituto d'imposta, direttamente versate dai contribuenti o conseguenti a iscrizione a ruolo.

30. Ferma restando la tenuta del conto fiscale presso il competente concessionario del servizio della riscossione, i soggetti di cui al comma 27 possono effettuare, entro i termini di scadenza, i versamenti di cui al comma 29, esclusi quelli conseguenti a iscrizione a ruolo, mediante delega irrevocabile ad una delle aziende di credito di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. Le deleghe possono essere conferite anche ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al testo unico approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato dalla legge 4 agosto 1955, n. 707, aventi un patrimonio non inferiore a lire 100 milioni. La delega deve essere, in ogni caso, rilasciata presso una dipendenza dell'azienda delegata sita nell'ambito territoriale del concessionario dipendente.

31. I rapporti tra le aziende e istituti di credito o il competente concessionario saranno regolati secondo i seguenti criteri:

a) accreditamento delle somme incassate e consegna della relativa documentazione al competente concessionario del servizio della riscossione non oltre il terzo giorno lavorativo successivo al versamento;

b) pagamento in favore dell'azienda od istituto di credito, per ogni operazione di incasso effettuata, di un compenso percentuale pari al 25 per cento della commissione spettante al competente concessionario ai sensi dell'art. 61, comma 3, lettera *a)*, del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, escluso ogni altro onere aggiuntivo a carico del contribuente e del bilancio dello Stato e degli altri enti: detto compenso percentuale è a totale carico del concessionario competente e non costituisce elemento di valutazione per la revisione e la rideterminazione dei compensi previsti dagli articoli 61 e 117 del citato D.P.R. n. 43 del 1988;

c) al fine di evitare ritardi nella acquisizione delle somme incassate da parte dell'erario e degli altri enti interessati, saranno coordinati gli attuali termini di versamento delle imposte di cui al comma 28 per consentire lo svolgimento delle necessarie operazioni di registrazione e contabilizzazione delle somme incassate, fermo restando che il riversamento nelle casse erariali deve avvenire da parte del concessionario entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di cui alla lettera *a)* del presente comma;

d) invio periodico al competente concessionario da parte degli istituti e aziende di credito, su supporti magnetici, dei dati dei versamenti introitati dagli stessi istituti ed aziende;

e) nel caso di accreditamento all'ente beneficiario oltre il sesto giorno lavorativo successivo al versamento da parte del contribuente, si applicano nei confronti del concessionario le disposizioni di cui all'art. 104 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43. Il concessionario ha l'obbligo di rivalsa sull'istituto di credito per la quota parte di pene pecuniarie ed interessi di mora imputabili a tardivo versamento da parte dell'istituto stesso.

32. I concessionari del servizio della riscossione devono aggiornare i conti di cui al presente articolo, entro il mese successivo, con la motivazione dei versamenti e debbono inviare annualmente ai contribuenti un estratto conto. Nei casi in cui il contribuente non ha indicato correttamente il codice fiscale ovvero ha effettuato un'erronea imputazione, il conto deve essere aggiornato entro i tre mesi successivi.

33. I concessionari del servizio della riscossione, nella qualità di gestori dei conti di cui alle disposizioni dal comma 27 al comma 30 del presente articolo, sono autorizzati ad erogare i rimborsi spettanti ai contribuenti a norma delle vigenti disposizioni, nei limiti e alle condizioni seguenti:

a) la erogazione del rimborso dovrà essere effettuata entro sessanta giorni sulla base di apposita richiesta, sottoscritta dal contribuente ed attestante il diritto al rimborso, o di apposita comunicazione dell'ufficio competente;

b) il rimborso sarà erogato senza prestazione di specifiche garanzie ove l'importo risulti non superiore al 10% dei complessivi versamenti eseguiti sul conto, esclusi quelli conseguenti a iscrizione a ruolo, al netto dei rimborsi già erogati, nei due anni precedenti la data della richiesta;

c) il rimborso di importo superiore al limite di cui alla lettera *b)* del presente comma sarà erogato previa prestazione delle garanzie indicate all'art. 38-*bis*, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, di durata quinquennale. Non è dovuta garanzia nei casi in cui il rimborso venga disposto sulla base della comunicazione dell'ufficio competente;

d) le somme da rimborsare dovranno essere prelevate dagli specifici fondi riscossi e non ancora versati all'erario.

34. La misura dei compensi per la erogazione dei rimborsi sarà determinata in base ai criteri fissati dall'art. 1, comma 1, lettera *f)*, n. 7), della legge 4 ottobre 1986, n. 657.

35. In relazione alla istituzione del conto fiscale, si provvederà alla integrazione dei sistemi informativi degli uffici dell'Amministrazione finanziaria in modo che gli uffici competenti possono conoscere lo stato della riscossione dei tributi. A tal fine si procederà al collegamento diretto con l'anagrafe tributaria dei concessionari della riscossione, per il tramite del Consorzio nazionale dei concessionari.

36. Il comma 3-*bis* dell'art. 4 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è abrogato.

37. A decorrere dal 1° gennaio 1993, i concessionari della riscossione, nella qualità di gestori dei conti di cui al presente articolo, sono autorizzati ad erogare, a carico dei fondi della riscossione, i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto disposti dagli uffici. Negli altri casi previsti dal comma 33 in sede di prima applicazione della presente legge, i contribuenti potranno richiedere direttamente l'erogazione dei rimborsi il cui importo complessivo non superi i limiti di lire 20 milioni nel 1993, di lire 40 milioni nel 1994, di lire 60 milioni nel 1995 e di lire 80 milioni nel 1996.

38. Entro il 30 giugno 1992, saranno emanati e pubblicati, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i regolamenti interministeriali dei Ministri delle finanze e del tesoro per l'attuazione di quanto previsto dal comma 27 al comma 37 del presente articolo secondo i criteri ivi enunciati. Con gli stessi regolamenti potrà essere prevista l'estensione dell'utilizzo del conto fiscale anche ad altri tributi diversi dall'imposta sui redditi e dall'imposta sul valore aggiunto, nonché, al fine di consentire una più rapida acquisizione delle somme riscosse, la rideterminazione dei termini di versamento dei versamenti diretti riscossi direttamente dai concessionari con conseguente revisione della misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)*, del D.P.R. 28 gennaio 1988, n 43».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 3 del D.L. n. 538/1994, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione:

«Art. 3 *(Chiusura delle liti fiscali pendenti)*. — 1. Le liti fiscali, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto dinanzi alla commissione tributaria di primo grado e non ancora decise, possono essere definite, a domanda del ricorrente:

a) con il pagamento della somma di lire 150 mila, se la lite è di importo fino a lire 2 milioni;

b) con il pagamento di una somma pari al dieci per cento del valore della lite, se questo è di importo superiore a lire 2 milioni e fino a lire 20 milioni.

2. I pagamenti previsti nel comma 1 sono effettuati mediante versamento in conto corrente postale per le somme di cui alla lettera *a)* del comma 1 e con l'osservanza delle norme sull'autoliquidazione per le somme di cui alla lettera *b)* del medesimo comma 1. I versamenti affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

3. Ai fini del presente articolo:

a) per lite fiscale si intende la contestazione relativa a ciascun atto di imposizione o di irrogazione di sanzioni impugnato considerando, comunque, lite fiscale autonoma quella relativa all'imposta sull'incremento del valore degli immobili;

b) per valore della lite si intende l'importo a qualsiasi titolo preteso con l'atto di imposizione; il valore delle liti in materia di imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili è costituito dall'imposta relativa al maggiore imponibile accertato, dagli interessi e dalle eventuali sanzioni irrogate nello stesso atto impugnato.

4. I giudizi di cui al comma 1 sono sospesi fino al 15 dicembre 1994; tuttavia, qualora sia stata già fissata udienza di discussione nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi all'udienza medesima a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 estingue il giudizio.

5. Restano comunque dovute le somme il cui pagamento è previsto dalle vigenti disposizioni di legge in ipotesi di pendenza di giudizio, anche se non ancora iscritte a ruolo o liquidate; dette somme, a seguito delle definizioni, sono riscosse a titolo definitivo. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme eventualmente già versate dal ricorrente.

6. Le liti di cui al presente articolo non possono essere oggetto della conciliazione prevista nell'art 4

7. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità per la presentazione delle domande di cui al comma 1, le procedure per il controllo delle stesse e le modalità per l'estinzione dei giudizi, e le altre norme occorrenti per l'applicazione del presente articolo, fermo restando che i pagamenti non possono essere effettuati dopo il 15 dicembre 1994. Nell'ipotesi di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo».

— Per il testo dell'art. 20-*bis* del D.P.R. n. 636/1972, introdotto dall'art. 4 del D.L. n. 538/1994, si veda in nota al titolo.

Nota all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 20-*bis* del D.P.R. n. 636/1972, introdotto dall'art. 4 del D.L. n. 538/1994, si veda in nota al titolo.

Nota all'art. 5:

— Per il D.M. 9 maggio 1991 si veda in nota alle premesse.

94G0628

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1994.

Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;

Visto, in particolare, l'art. 6, comma 5, che prevede l'emanazione di atti di indirizzo e di coordinamento delle attività delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'art. 10 della stessa legge, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera *d)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerato che il richiamato art. 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257, prescrive l'adozione, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto;

Tenuto conto degli approfondimenti effettuati dalla commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 14 aprile 1994;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *hh)*, della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della sanità, dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

Decreta:

È approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento delle attività delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di difesa dei pericoli derivanti dall'amianto.

Art. 1.

Piani regionali e delle province autonome

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, ai sensi dell'art. 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257, i piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, tenendo conto dei criteri indicati negli articoli seguenti e secondo le modalità di cui all'art. 12, comma 3, della legge 27 marzo 1992, n. 257.

Art. 2.

Censimento dei siti interessati da attività di estrazione dell'amianto

1. Non esistendo siti interessati da attività di estrazione dei minerali finalizzata alla produzione di amianto, sono censiti soltanto i siti estrattivi di pietre verdi.

Art. 3.

Censimento imprese che utilizzano o hanno utilizzato amianto nelle attività produttive e censimento imprese che svolgono attività di smaltimento e bonifica.

1. Il censimento delle imprese che utilizzano o abbiano utilizzato l'amianto nelle rispettive attività produttive ovvero che svolgono attività di smaltimento e di bonifica dell'amianto, viene effettuato con l'ausilio della relazione annuale di cui al comma 1 dell'art. 9 della citata legge n. 257 del 1992.

2. In fase di applicazione della citata legge n. 257 del 1992, per tali imprese si considerano esaustivi i dati forniti in conformità della circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 17 febbraio 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 1993.

3. Allo scopo di uniformare le modalità di controllo delle regioni e delle province autonome sulla completa ottemperanza al censimento da parte delle ditte interessate, può essere operato un controllo incrociato, che si avvale delle seguenti fonti:

a) individuazione dei codici ISTAT di riferimento delle attività produttive maggiormente implicate in via potenziale nel censimento; l'elenco di cui all'allegato *B* può costituire un utile riferimento;

b) reperimento, tramite le camere di commercio, degli elenchi con relativi indirizzi delle singole aziende iscritte per ciascun codice di attività;

c) reperimento, tramite INAIL, dell'elenco delle imprese che corrispondono il premio assicurativo per la voce «silicosi ed asbestosi».

4. Il censimento delle imprese deve essere uniformato allo schema tipo di cui all'allegato *A*, che costituisce la base minima di informazioni da richiedere, ferma restando la facoltà di ciascuna regione e provincia autonoma di richiedere ulteriori informazioni, ritenute opportune.

Art. 4.

Predisposizione di programmi per dismettere l'attività estrattiva e realizzare la relativa bonifica dei siti

1. Nella predisposizione dei programmi per realizzare la bonifica dei siti interessati da attività estrattiva dell'amianto, si prendono in considerazione i seguenti aspetti:

a) la stabilizzazione geotecnica della zona di coltivazione, ricorrendo anche, ove necessario, ad interventi di consolidamento e/o disgaggio e/o rimodellazione dei fronti;

b) la stabilizzazione geotecnica delle discariche di sterili e delle altre zone interessate da movimento terra nell'ambito dell'attività mineraria;

c) la prevenzione dai rischi di inquinamento dell'acqua e dell'aria;

d) la risistemazione ambientale e paesaggistica e l'eventuale possibilità di riutilizzo successivo delle aree dismesse;

e) lo smantellamento dei fabbricati o di quelle parti degli stessi che risultano inquinati da amianto, o in alternativa, ove possibile, la bonifica e le proposte di recupero per i fabbricati stessi;

f) i controlli sulla qualità dell'ambiente, con particolare riguardo ai tenori di fibra in atmosfera, durante ed al termine delle operazioni di bonifica;

g) i controlli geotecnici in corso d'opera, laddove siano previste significative opere di risistemazione morfologica;

h) la salvaguardia di eventuali giacimenti di altri minerali di potenziale interesse estrattivo all'interno della stessa area. Tale attività dovrà essere condotta nel rispetto delle norme di cui al capo III del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.

Armonizzazione dei piani di smaltimento dei rifiuti di amianto con i piani di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

1. I rifiuti di amianto classificati sia speciali che tossici e nocivi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, devono essere destinati esclusivamente allo smaltimento mediante stoccaggio definitivo in discarica controllata.

2. Le regioni e province autonome predispongono un piano di smaltimento dei rifiuti di amianto che individua la tipologia, il numero e la localizzazione degli impianti da utilizzare per lo smaltimento di tali rifiuti, basato sulla valutazione delle tipologie e dei relativi quantitativi di rifiuti di amianto presenti sul territorio, nonché su una appropriata analisi territoriale.

3. Il piano di smaltimento dei rifiuti di amianto costituisce parte integrante del piano di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 6 del citato decreto n. 915 del 1982.

Art. 6.

Individuazione dei siti che devono essere utilizzati per l'attività di smaltimento dei rifiuti di amianto

1. I rifiuti di amianto devono essere smaltiti mediante impianti di stoccaggio definitivo in discarica di seconda o terza categoria, nel rispetto delle prescrizioni e dei vincoli di cui alla deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del citato decreto n. 915 del 1982, appositamente autorizzati ai sensi dell'art. 6 del decreto suindicato.

2. Lo smaltimento può avvenire in impianti già esistenti ovvero in nuovi impianti, autorizzati anche allo smaltimento di altre tipologie di rifiuti, a condizione che esso avvenga in una distinta porzione di impianto a ciò esclusivamente destinata e che vengano previste in sede organizzativa apposite prescrizioni in ordine all'immediato interramento dei rifiuti di amianto, alla tenuta di appositi registri di presa in carico, alla imposizione di vincoli sull'utilizzo dell'area di discarica dopo la chiusura e sistemazione finale, al fine di evitare la possibilità di messa in circolo di fibre di amianto.

3. Limitatamente ai rifiuti costituiti da sostanze o prodotti contenenti amianto legato in matrice cementizia o resinoide, classificabili quali rifiuti speciali ai sensi del citato decreto n. 915 del 1982, è consentito lo smaltimento anche in discariche di seconda categoria-tipo A, purché tali rifiuti provengano esclusivamente da attività di demolizione, costruzioni e scavi. Dovranno essere adottate, eventualmente, anche in sede autorizzativa, apposite norme tecniche e di gestione atte ad impedire l'affioramento dei rifiuti contenenti amianto durante le operazioni di movimentazione.

Art. 7.

Controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro

1. Le regioni utilizzando i dati dei censimenti di cui alle lettere *b)* ed *l)* del comma 2 dell'art. 10 della citata legge n. 257 del 1992, individuano le attività nelle quali è presente un rischio di esposizione a fibre di amianto per i lavoratori e, conseguentemente, predispongono un piano di indirizzo per l'intervento delle strutture territoriali finalizzato:

a) alla vigilanza sul rispetto delle norme specifiche per la protezione dei lavoratori nelle imprese in cui sia presente un rischio lavorativo da amianto;

b) alla valutazione preventiva di piani di lavoro relativi agli interventi di bonifica di amianto, presentati ai sensi dell'art. 34 del citato decreto legislativo n. 277 del 1991, e alla vigilanza sulla esecuzione degli interventi stessi;

c) alla valutazione di rischi connessi alla presenza di amianto in edifici, strutture e impianti, e al rilascio di opportune prescrizioni ai datori di lavoro.

2. Annualmente le strutture territoriali inviano alla propria regione una relazione sull'attività svolta, nella quale risulti indicato:

a) operatore/i della struttura responsabile degli interventi di prevenzione per i lavoratori esposti al rischio di amianto;

b) livelli di esposizione alle fibre di amianto nelle imprese in attività nel territorio;

c) interventi di bonifica di edifici, impianti e/o strutture contenenti amianto effettuati nel territorio;

d) interventi di prevenzione effettuati dalla struttura presso le imprese interessate;

e) interventi di prevenzione effettuati presso edifici, impianti e/o strutture interessate e relative prescrizioni impartite circa i piani di controllo e manutenzione.

Art. 8.

Rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di amianto

1. I piani regionali, identificando una scala di priorità, prevedono controlli periodici in relazione alle seguenti possibili situazioni di pericolo:

a) miniere di amianto dismesse;

b) stabilimenti dismessi di produzione di materiali contenenti amianto;

c) materiale accumulato a seguito delle operazioni di bonifica su mezzi di trasporto vari (vagoni ferroviari, navi, barche, aerei, ecc.);

d) capannoni utilizzati e/o dismessi con componenti in amianto/cemento;

e) edifici e strutture dove e presente amianto spruzzato;

f) impianti industriali dove è stato usato amianto per la coibentazione di tubi e serbatoi.

2. Nelle indagini riguardanti le miniere di amianto dismesse le regioni e le province autonome si avvalgono della collaborazione dei competenti uffici del Corpo delle miniere.

3. I dati e le informazioni relativi ai censimenti, alle rilevazioni e alle indagini previsti dal presente atto di indirizzo e coordinamento sono comunicati ai comandi provinciali dei vigili del fuoco territorialmentecompetenti, per l'acquisizione di elementi conoscitivi necessari alla predisposizione dei piani d'intervento di rispettiva competenza.

Art. 9.

Controllo delle attività di smaltimento e di bonifica relative all'amianto

1. Le regioni predispongono un piano di indirizzo per l'intervento delle strutture territoriali finalizzato:

a) alla vigilanza e controllo sui siti interessati da operazioni di bonifica che possono dar luogo a produzione di rifiuti di amianto. Nelle suddette azioni di vigilanza e controllo le strutture territoriali verificano in particolare, oltre quanto già previsto dall'art. 34 del citato decreto legislativo n. 277 del 1991:

1) la corretta classificazione dei rifiuti di amianto, ai sensi della normativa vigente;

2) le modalità di confezionamento, manipolazione ed ammasso temporaneo dei rifiuti di amianto;

3) l'efficienza del sistema di confinamento dell'area oggetto di bonifica;

4) la corretta valutazione e rilevamento del livello di inquinamento interno ed esterno all'area interessata prima, durante e dopo l'intervento medesimo;

5) la documentazione di legge relativa all'affidamento delle operazioni di bonifica ad una ditta specializzata iscritta all'albo di cui all'art. 12 della citata legge n. 257 del 1992;

6) la documentazione di legge relativa alla consegna dei rifiuti di amianto ad un trasportatore autorizzato;

7) la documentazione di legge relativa alla consegna dei rifiuti di amianto trasportati ad una discarica idonea ed autorizzata;

b) alla vigilanza e controllo sulle imprese che provvedono alle operazioni di bonifica, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9 della citata legge n. 257 del 1992.

2. Le regioni predispongono un piano di indirizzo per il coordinamento delle funzioni di controllo sulle attività di smaltimento dei rifiuti, esercitate dalle province, finalizzato:

a) alla vigilanza e controllo, con frequenza almeno semestrale, sulle imprese che provvedono alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti di amianto, verificando, in particolare, la documentazione di legge relativa alla consegna ad un impianto di smaltimento idoneo ed autorizzato;

b) alla vigilanza e controllo, con frequenza almeno semestrale, sui sistemi di smaltimento che accolgono i rifiuti di amianto, verificando, in particolare, la documentazione relativa alla gestione dell'impianto prevista dalle norme in materia.

3. Al termine dell'intervento di bonifica viene verificato, dalle strutture di vigilanza e controllo, il grado di risanamento raggiunto dall'area, anche al fine di stabilire la destinazione d'uso.

4. Annualmente le strutture territoriali inviano alla propria regione una relazione dettagliata sull'attività svolta.

Art. 10.

Predisposizione di specifici corsi di formazione professionale e rilascio di titoli di abilitazione

1. I corsi di formazione vengono articolati in relazione al livello professionale del personale a cui sono diretti:

a) operativo, rivolto ai lavoratori addetti alle attività di rimozione, smaltimento e bonifica;

b) gestionale, rivolto a chi dirige sul posto le attività di rimozione, smaltimento e bonifica.

2. I corsi di livello operativo sono mirati all'acquisizione della sensibilizzazione alla sicurezza e della consapevolezza del rischio, nonché all'uso corretto dei sistemi di protezione e al rispetto delle procedure operative. Devono prevedere la trattazione almeno dei seguenti argomenti:

a) rischi per la salute causati dall'esposizione a fibre di amianto;

b) sistemi di prevenzione con particolare riguardo all'uso corretto dei mezzi di protezione respiratoria;

c) finalità del controllo sanitario dei lavoratori;

d) corrette procedure di lavoro nelle attività di bonifica e smaltimento.

3. I corsi destinati al livello operativo hanno una durata minima di trenta ore.

4. I corsi di livello gestionale sono differenziati per gli addetti alle attività di bonifica (rimozione o altre modalità) di edifici, impianti, strutture, ecc. coibentati con amianto e per gli addetti alle attività di smaltimento dei rifiuti di amianto.

5. Tali corsi comprendono anche le responsabilità e i compiti della direzione delle attività, i sistemi di controllo e di collaudo, i criteri di scelta dei sistemi di protezione. Prevedono la trattazione almeno dei seguenti argomenti:

a) rischi per la salute causati dall'esposizione a fibre di amianto;

b) normative per la protezione dei lavoratori e la tutela dell'ambiente: obblighi e responsabilità dei diversi soggetti, rapporti con l'organo di vigilanza;

c) gestione degli strumenti informativi previsti dalle norme vigenti;

d) metodi di misura delle fibre di amianto;

e) criteri, sistemi e apparecchiature per la prevenzione dell'inquinamento ambientale e la protezione collettiva dei lavoratori: isolamento delle aree di lavoro, unità di decontaminazione, estrattori e sistemi di depressione;

f) mezzi di protezione personale, ivi compresi loro controllo e manutenzione;

g) corrette procedure di lavoro nelle attività di manutenzione, controllo, bonifica e smaltimento;

h) prevenzione e gestione degli incidenti e delle situazioni di emergenza.

6. I corsi destinati al livello gestionale hanno una durata minima di cinquanta ore.

7. Il rilascio dei relativi titoli di abilitazione avviene da parte delle regioni o province autonome previa verifica finale dell'acquisizione degli elementi di base relativi alla sicurezza e alla prevenzione del rischio da amianto con riferimenti specifici all'attività cui saranno addetti i discenti.

8. I corsi regionali previsti dall'art. 10, lettera *h)*, della citata legge n. 257 del 1992 sono preceduti da opportune attività di coordinamento e di indirizzo, secondo quanto previsto dall'art. 5, lettera *b)*, della citata legge n. 257 del 1992. Tale attività può essere supportata da corsi nazionali di formazione dei formatori affidandone la responsabilità attuativa ad istituti, enti nazionali e territoriali, dotati di idonee strutture tecnico-scientifiche.

9. I corsi di formazione regionale per il personale delle strutture di controllo sono finanziati attraverso quota parte dei contributi concessi a favore delle regioni e delle province autonome ai sensi dell'art. 16, comma 2, della citata legge n. 257 del 1992. I corsi di formazione professionale per gli addetti di cui all'art. 10, comma 2, lettera *h)*, della citata legge n. 257 del 1992 saranno finanziati con intervento economico dei soggetti richiedenti ed eventualmente supportati da contributi pubblici.

Art. 11.

Strumentazione necessaria per lo svolgimento delle attività di controllo previste dalla legge 27 marzo 1992, n. 257

1. Le regioni provvedono ad assicurare alle proprie strutture di controllo almeno la seguente strumentazione:

a) microscopio elettronico analitico, a scansione e/o a trasmissione;

b) diffrattometro a RX e/o spettrofotometro IR

oltre al personale necessario.

2. Le strutture a livello subregionale dovranno essere dotate almeno di:

a) microscopio ottico a contrasto di fase;

b) strumentazione per il campionamento delle fibre aerodisperse.

3. Ogni Unità operativa territoriale sarà dotata di:

a) strumentazione per il campionamento delle fibre aerodisperse.

4. La strumentazione di cui ai commi 1, 2 e 3 può essere integrata o sostituita tenendo conto della evoluzione tecnologica.

Art. 12.

Censimento degli edifici nei quali sono presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile

1. Il censimento viene realizzato secondo la procedura indicata nell'art. 12, comma 5, della citata legge n. 257 del 1992.

2. Il censimento ha carattere obbligatorio e vincolante per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti.

3. A tal fine i rispettivi proprietari sono chiamati a fornire almeno i seguenti elementi informativi:

a) DATI RELATIVI AL PROPRIETARIO DELL'EDIFICIO

cognome e nome;

data e luogo di nascita;

residenza;

telefono;

denominazione della società (per le società indicare i dati del legale rappresentante) (per i condomini indicare i dati dell'amministratore);

sede;

partita IVA;

telefono, telefax;

codice fiscale.

b) DATI RELATIVI ALL'EDIFICIO

indirizzo;

uso a cui e adibito;

tipo di prefabbricato:

prefabbricato;
parzialmente prefabbricato;
tradizionale;
interamente metallico;
in metallo e cemento;
in amianto-cemento;
non metallico;

data di costruzione;

area totale mq;

numero piani;

numero locali;

ditta costruttrice (denominazione, indirizzo, telefono):

se prefabbricato: ditta fornitrice (denominazione, indirizzo, telefono);

numero occupanti;

ditta/e incaricata/e della manutenzione.

c) DATI RELATIVI AI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO (indicare il tipo di materiale e l'estensione)

materiali che rivestono superfici applicati a spruzzo o a cazzuola;

rivestimenti isolanti di tubi e caldaie;

pannelli interni;

altri materiali.

4. Il censimento, almeno nella prima fase, ha carattere facoltativo per le singole unità abitative private per le quali, ove ne ricorrano i presupposti, i relativi proprietari potranno essere invitati a fornire gli elementi informativi in loro possesso sulla base dello schema di cui al comma 3, lettera *b)*. Anche sulla base delle risposte ricevute, le unità sanitarie locali potranno riconsiderare opportunamente il contenuto e le modalità di tale parte del censimento.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 8 agosto 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COSTA, *Ministro della sanità*

MATTEOLI, *Ministro dell'ambiente*

GNUTTI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

URBANI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1994
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 356

ALLEGATO *A*

FAC-SIMILE DI SCHEDA DI CENSIMENTO

Censimento di cui all art. 10 lettera b), *della legge n. 257/1992*

Ditta ....
con sede legale in via .... n. .....
comune di .... cap .... tel. n. ....
telefax n. .... iscrizione C.C.I.A.A. n. ....
unità produttiva sita in via .... n ....
comune di .... c.a.p. .... tel. n. ....
codice fiscale e/o partita IVA ....
esercente l'attività di ....
....
codice ISTAT .... codice INAIL. ....
titolare o legale rappresentante ....
nato a .... il ....
residente in via .... n. ....
comune di .... c.a p. .... tel. n. ....

Nell'anno 1993

Ha utilizzato amianto nelle proprie attività produttive;

Ha utilizzato fino al.. amianto nelle proprie attività produttive;

Ha operato nelle attività di smaltimento di amianto;

Ha operato nelle attività di bonifica da amianto;

Ha già presentato notifica di attività:

ai sensi art 25 del D.Lgs n 277/1991,

ai sensi art. 9 della legge n. 257/1992.

Luogo e data..

ALLEGATO *B*

ELENCO DEI CODICI ISTAT DELLE AZIENDE CON POSSIBILE PRESENZA DI AMIANTO

A) ATTIVITÀ MAGGIORMENTE INTERESSATE (elencare quelle con asterisco in ordine di numero).

B) ALTRE ATTIVITÀ (elencare le altre in ordine di numero).

10 Industria della produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, vapore ed acqua calda.

17 Industria della raccolta, depurazione e distribuzione dell'acqua.

35 Industria della costruzione e montaggio di autoveicoli, carrozzerie, parti ed accessori.

140 Industria petrolifera.

221 Siderurgia (secondo il trattato C.E.C A.) escluse le cokerie annesse a stabilimenti siderurgici.

222 Fabbricazione di tubi di acciaio.

224.1 Produzione di metalli non ferrosi di prima e seconda fusione; prima trasformazione dei metalli non ferrosi; laminazione, stiratura, trafilatura, estrusione ed altre lavorazioni.

233 Produzione ed estrazione di sale.

241 Produzione di materiali da costruzione in laterizio.

* 242 Produzione di cemento, calce e gesso.

* 243.1 Fabbricazione di prodotti in amianto-cemento.

243.2 Produzione di elementi da costruzione in calcestruzzo, di modellati, di mattoni ed altri prodotti silico-calcarei, di prodotti in pomice-cemento.

* 244 Produzione di articoli in amianto (ad esclusione degli articoli di amianto-cemento).

* 247 Industria del vetro

240 Produzione di prodotti in ceramica.

251 Produzione di prodotti chimici di base (compresi altri prodotti derivati ottenuti da successive trasformazioni).

255 Produzione di mastici, pitture, vernici e inchiostri da stampa.

256 Produzione di altri prodotti chimici principalmente destinati all'industria e all'agricoltura.

257 Produzione di prodotti farmaceutici.

311 Fonderie.

327.4 Costruzione di apparecchiature igienico-sanitarie e di macchine per lavanderie e stirerie.

328 Costruzione, installazione e riparazione di altre macchine ed apparecchi meccanici.

* 328.4 Costruzione e installazione forni industriali non elettrici.

341 Produzione di fili e cavi elettrici.

345.1 Costruzione o montaggio di apparecchi radioriceventi, televisori, apparecchi elettroacustici.

345.4 Costruzione di componenti elettronici.

* 361 Costruzione navale, riparazione e manutenzione di navi.

362.2 Riparazione di materiale rotabile ferroviario e tranviario.

363 Costruzione e montaggio di cicli, motocicli e loro parti staccate.

364 Costruzione e riparazione di aeronavi.

411 Industria dei grassi vegetali e animali.

417 Industria delle paste alimentari.

419 Industria della panificazione, pasticceria e biscotti.

420 Industria della produzione e raffinazione dello zucchero.

421.1 Produzione del cacao, cioccolato e caramelle.

423.1 Preparazione del caffè, di succedanei del caffè e del the.

424 Industria dell'alcool etilico, di acquaviti e liquori.

425 Industria del vino.

427 Industria della birra e del malto.

429.2 Lavorazione e confezione dei tabacchi.

438 Industria per la produzione di arazzi, tappeti, copripavimento, linoleum e tele cerate.

439.1 Produzione di feltri battuti (non per cappelli).

439.5 Produzioni di cordami e spaghi di qualsiasi tipo di fibra.

441 Concia e tintura delle pelli e del cuoio.

471 Produzione della pasta-carta, della carta e del cartone.

472 Trasformazione della carta e del cartone, fabbricazione di articoli in carta, cartone e ovatta di cellulosa.

481 Industria della gomma.

482 Ricostruzione di pneumatici, vulcanizzazione e riparazione di pneumatici.

483 Industria dei prodotti delle materie plastiche.

491.1 Produzione di oreficieria, argenteria, bigiotteria e coniazione di monete e medaglie.

493.2 Produzione, sincronizzazione e doppiaggio di films.

501 Costruzioni edili restauro e manutenzione fabbricati.

* 503.1 Installazione di impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrico-sanitari e di distribuzione di gas e di acqua calda.

613.2 Commercio all'ingrosso di materiali da costruzione.

613.3 Commercio all'ingrosso di articoli per installazioni.

614.2 Commercio all'ingrosso di macchine per costruzioni edili.

614.3 Commercio all'ingrosso di altre macchine, di utensileria e attrezzature per l'industria, il commercio e la navigazione.

614.3 Commercio all'ingorsso delle macchine, accessori e attrezzi agricoli, compresi i trattori.

614.7 Commercio all'ingrosso di veicoli e accessori.

615.2 Commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta).

648.2 Commercio al minuto di articoli casalinghi, di ceramica e vetreria.

648.6 Negozi di ferramenta e casseforti.

649.2. Commercio al minuto di articoli igienico-sanitari e da costruzione.

651 Commercio al minuto di automobili, motocicli e natanti.

654.4 Commercio al minuto di articoli sportivi, armi e munizioni.

654.7 Commercio al minuto di macchine e attrezzature e prodotti per l'agricoltura e il giardinaggio.

671 1 Riparazioni di autoveicoli (esclusa la riparazione di carrozzeria).

671.3 Riparazioni di motoveicoli e biciclette.

710 Ferrovie.

721 Metropolitane, tranvie e servizi regolari di autobus.

725 Trasporti con impianti a fune.

740 Trasporti marittimi e cabotaggio.

750 Trasporti aerei.

781 Attività connesse ai trasporti terrestri.

783 Attività connesse ai trasporti marittimi ed al cabotaggio (porti marittimi ed altre installazioni marittime).

784 Attività connesse ai trasporti aerei (aeroporti e aerodromi).

843 Noleggio di macchinari e di attrezzature contabili e per ufficio, compresi i calcolatori elettronici ed i registratori di cassa (senza operatore fisso).

94A6792

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 ottobre 1994.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati del Tesoro in ECU, di durata quinquennale, con godimento 26 luglio 1994, quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato, da ultimo, dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ed effettuare operazioni di indebitamento anche attraverso l'emissione di titoli denominati in ECU (European currency unit), con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 3 della legge 23 settembre 1994, n. 554, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 19 luglio, 22 agosto e 22 settembre 1994, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime tre tranches dei certificati del Tesoro denominati in ECU (CTE), al tasso di interesse annuo lordo del 7,50%, con godimento 26 luglio 1994 e scadenza 26 luglio 1999;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quarta tranche dei suddetti certificati del Tesoro denominati in ECU;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 17 ottobre 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 133.420 miliardi;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una quarta tranche dei certificati di credito del Tesoro denominati in ECU (Certificati del Tesoro in Euroscudi), al tasso d'interesse annuo lordo del 7,50%, con godimento 26 luglio 1994, della durata di cinque anni, fino all'importo massimo di nominali 1000 milioni di ECU.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal decreto ministeriale 19 luglio 1994, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima tranche dei certificati stessi.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative all'emissione di cui al primo comma del precedente art. 1, devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 19 luglio 1994, entro le ore 15,30 del giorno 24 ottobre 1994, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia continuerà a presentare la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente a tale ora di detto giorno non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 3.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 26 ottobre 1994, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse per novanta giorni. A tal fine, la banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Per le sottoscrizioni da regolare in lire italiane, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione verrà determinato sulla base della quotazione lira/ECU del giorno 24 ottobre 1994, rilevata dalla Banca d'italia con le modalità indicate nella legge 12 agosto 1993, n. 312.

Per le sottoscrizioni da regolare in ECU, l'operatore provvederà ad accreditare presso uno dei corrispondenti esteri della Banca d'Italia, indicati nella domanda d'asta, l'ammontare di ECU pari al capitale nominale dei CTE assegnati al prezzo di aggiudicazione.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 26 ottobre 1994, sulla base della quotazione lira/ECU del giorno 24 ottobre 1994.

Art. 4.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1995 al 1999, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1999, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4691 e 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 1994

Il Ministro: DINI

94A6830

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 1° agosto 1994.

Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky nella specie umana.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, che istituisce il Servizio sanitario nazionale;

Vista l'ordinanza ministeriale 29 luglio 1982;

Premesso che l'attuazione di un programma nazionale di controllo nei confronti della malattia di Aujeszky, in considerazione delle peculiari caratteristiche dell'infezione e della malattia, benché supportato da una adeguata profilassi vaccinale non può prescindere dall'applicazione di basilari misure igienico-sanitarie;

Rilevata l'entità dei danni causata dalla persistenza dell'infezione negli allevamenti;

Ravvisata la necessità di regolamentare e coordinare gli interventi di profilassi sul territorio nazionale;

Considerati gli orientamenti della Comunità economica europea riguardo ai piani di controllo, eradicazione ed in particolare alla profilassi vaccinale della malattia di Aujeszky;

Considerate le nuove acquisizioni scientifiche che permettono di riconoscere fattori di patogenicità e virulenza del virus della malattia di Aujeszky;

Considerato che l'impiego di vaccini privati della glicoproteina I consente di differenziare i soggetti vaccinati da quelli infetti;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità - Sezione V, nella seduta del 22 dicembre 1993;

Decreta:

Art. 1.

1. Viene attuato su tutto il territorio nazionale un programma volontario di controllo della malattia di Aujeszky fondato sulla profilassi igienico-sanitaria e sulla vaccinazione.

2. Per l'attuazione del programma di cui al comma 1 vengono utilizzati esclusivamente vaccini inattivati gI–

Art. 2.

1. Gli allevatori che intendono aderire al programma devono presentarne richiesta utilizzando il modello di cui all'allegato I ai servizi veterinari delle unità sanitarie locali competenti per territorio.

2. Il servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio, a seguito della verifica dei dati riportati nella richiesta di cui al comma 1, registra l'adesione dell'azienda al programma di controllo ed autorizza, quando richiesta, la vaccinazione dei suini secondo i criteri riportati in allegato II.

3. Il servizio veterinario della unità sanitaria locale trasmette copia delle adesioni e delle relative autorizzazioni rilasciate al servizio veterinario regionale o della provincia autonoma entro il 31 ottobre di ogni anno e questo ultimo invia al Ministero della sanità i dati relativi alle aziende che hanno aderito al programma distinti in base al tipo di allevamento ed al vaccino impiegato.

Art. 3.

1. Le modalità di vaccinazione devono essere conformi con quanto stabilito dal programma nazionale, di cui all'allegato II, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. I medici veterinari che effettuano gli interventi di vaccinazione devono darne comunicazione alla competente unità sanitaria locale, ai sensi della legislazione vigente.

Art. 4.

1. Dopo tre anni dall'entrata in vigore dal presente decreto sono introdotti negli allevamenti da riproduzione del territorio nazionale solo suini non vaccinati sieronegativi nei confronti della malattia di Aujeszky e, nel caso di suini vaccinati, negativi al test sierologico eseguito per la glicoproteina I.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2001, quanto stabilito al comma 1 del presente articolo si applica a tutti gli allevamenti del territorio nazionale, previa verifica dei risultati dell'applicazione del programma.

Art. 5.

1. L'introduzione di suini sul territorio nazionale è subordinata al possesso dei requisiti nei confronti della malattia di Aujeszky di cui all'art. 4, commi 1 e 2, e con gli stessi tempi di decorrenza.

Art. 6.

1. Il programma di cui all'art. 1 è coordinato dal Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi veterinari che, con il supporto tecnico dell'Istituto superiore di sanità, si avvale degli istituti zooprofilattici sperimentali.

2. Agli istituti zooprofilattici sperimentali competono in particolare tutte le attività diagnostiche connesse al presente programma di controllo con il coordinamento tecnico dell'Istituto superiore di sanità e l'educazione igienico-sanitaria degli allevatori.

3. Ai servizi veterinari delle regioni e delle province autonome competono il controllo sull'attuazione del programma a livello dei territori di rispettiva competenza.

4. Le associazioni di categoria collaborano divulgando il programma agli allevatori, fornendo assistenza in merito alle procedure di adesione, indirizzando gli allevatori stessi verso l'applicazione di corrette misure di profilassi diretta in particolare quelle di razionalizzazione della gestione aziendale e di riduzione dei fattori di stress.

Art. 7.

1. Nel primo triennio di attuazione, gli istituti zooprofilattici sperimentali inviano i dati dell'attività diagnostica alle regioni ed alle province autonome che, entro il 31 gennaio di ogni anno, rendono nota al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi veterinari, la situazione sull'andamento del programma nei rispettivi ambiti territoriali riferita all'anno precedente, ai fini della valutazione complessiva dello stesso.

Art. 8.

1. La distribuzione e le modalità di prescrizione dei vaccini inattivati di cui al presente decreto sono effettuate in osservanza delle norme stabilite dal decreto legislativo n. 119 del 27 gennaio 1992, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 9.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto divieto di impiegare nei suini vaccini GI positivi nei confronti della malattia di Aujeszky allestiti con virus non privato (deleto) della glicoproteina I.

Art. 10.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1994

Il Ministro: COSTA

Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1994
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 267

ALLEGATO I

FAC-SIMILE DOMANDA DI ADESIONE AL PROGRAMMA NAZIONALE VOLONTARIO DI CONTROLLO DELLA MALATTIA DI AUJESZKY

REGIONE .... PROVINCIA ....

Al responsabile del servizio di medicina veterinaria della U.S.S.L. |_|_|

Il sottoscritto: Cognome .... Nome ....

in qualità di: Proprietario |_| Responsabile |_| Dentenfore |_|

dell'allevamento: Ragione sociale...

Cod. ident.: |_|_|_| |_|_| |_|_|_| (D.M. 18 ottobre 1991, n. 427)

Partita I.V.A.:

Codice fiscale:

Sita nel comune:

Via/Località:

Telefono:

Coord. geografiche:

Tipologia dell'azienda:		Capi presenti:
Allevamento da riproduzione	☐	Verri n. .... scrofe n. ....
Allevamento da riproduzione e ingrasso	☐	Verri n. .... scrofe n. ....
a) che vende per riproduzione.	☐	Suini < 20 kg ....
b) che vende per riproduzione e ingrasso/macello	☐	da 20 a 50 kg ....
c) che vende per ingrasso/macello.	☐	> 50 kg ....
Allevamento da ingrasso	☐	Suini n. ....

Chiede:

☐ di essere inserito nel programma nazionale di controllo della malattia di Aujeszky.

☐ di essere autorizzato a sottoporre a profilassi vaccinale, nei confronti della malattia di Aujeszky, i suini allevati nell'azienda sopra definita, nell'ambito del Programma nazionale di controllo volontario di cui al D.M. ...., tramite l'uso di vaccino SPENTO ☐

Dichiara:

1) di avvalersi della collaborazione tecnica del dott. .... medico veterinario, abitante in via .... n. .... nel comune di .... tel. ..../..., n. iscrizione all'albo .... della provincia di.................................;

2) di accettare le norme prescritte dal D.M. ...., e di impegnarsi a rispettare i tempi, i modi, le modalità di inoculo, di registrazione e trasmissione ivi contemplate, nonché di utilizzare esclusivamente vaccini inattivati al cui uso verrà autorizzato;

3) di ottemperare a quanto previsto dal D.M. 30 dicembre 1992, n. 534, attuazione della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;

4) di essere consapevole che le spese riguardanti l'acquisto, l'inoculo del vaccino, e quelle relative alla presente autorizzazione sono totalmente a proprio carico.

...., il |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|

Visto per quanto di competenza
il Veterinario operatore

Firma del richiedente

ALLEGATO II

PROGRAMMA NAZIONALE VOLONTARIO PER IL CONTROLLO NEGLI ALLEVAMENTI SUINI DELLA MALATTIA DI AUJESZKY.

Capitolo I

(Definizioni)

Ai sensi del presente programma si intende per:

a) suino: un animale della specie suina, di qualsiasi età, allevato per la riproduzione o per l'ingrasso;

b) verro: un suino di sesso maschile di età superiore a dodici mesi destinato alla riproduzione;

c) verretto: un suino di sesso maschile di età inferiore a dodici mesi destinato alla riproduzione;

d) scrofa: un suino di sesso femminile che ha già partorito una prima volta;

e) riproduttore: un verro o una scrofa allevati ed impiegati per la riproduzione;

f) scrofetta: un suino di sesso femminile che ha raggiunto la pubertà, ma non ha ancora partorito;

g) suino all'ingrasso: un suino dall'età di dieci settimane alla macellazione;

h) allevamento da riproduzione: un allevamento in cui si pratica la riproduzione dei suini ed i nati sono venduti per la riproduzione o per l'ingrasso salvo quelli allevati per la rimonta;

i) allevamento da riproduzione ed ingrasso: un allevamento in cui si pratica sia la riproduzione che l'ingrasso dei suini ed i nati sono venduti per la riproduzione o per l'ingrasso, o allevati per la rimonta o l'ingrasso;

l) allevamento da ingrasso: un allevamento in cui si pratica l'ingrasso di suini provenienti da altri allevamenti;

m) allevamento indenne da malattia di Aujeszky: un allevamento rispondente alle caratteristiche di cui al capitolo III, paragrafo 1 e capitolo IV del presente allegato;

n) allevamento ufficialmente indenne da malattia di Aujeszky: un allevamento rispondente alle caratteristiche di cui al capitolo III, paragrafo 2 e capitolo IV del presente allegato;

o) vaccino inattivato: qualsiasi vaccino inattivato allestito con virus privato (deleto) di glicoproteina I, la cui immissione in commercio sia stata autorizzata dal Ministero della sanità.

Capitolo II

(Schemi vaccinali)

Le aziende che aderiscono al programma utilizzano i vaccini inattivati secondo gli schemi di seguito riportati:

1 - ALLEVAMENTO SUINO DA RIPRODUZIONE

Gli animali sono sottoposti a due interventi vaccinali a distanza di tre settimane tra i 60 e i 90 giorni di età; un richiamo viene effettuato su verretti e scrofette al 180° giorno di età. In seguito le scrofe sono sottoposte ad un richiamo 15 giorni prima del parto, mentre i verri di età superiore a 12 mesi sono vaccinati due volte all'anno.

2 - ALLEVAMENTO SUINO DA INGRASSO

Lo schema di vaccinazione è quello indicato per gli allevamenti suini da riproduzione.

Se per esigenze di allevamento gli animali sono macellati oltre il 180° giorno di vita si pratica un richiamo entro tale data.

3 - ALLEVAMENTO SUINO DA RIPRODUZIONE ED INGRASSO

Lo schema di vaccinazione è quello indicato ai paragrafi 1 e 2 rispettivamente per i riproduttori e per i suini da ingrasso.

Capitolo III

(Ottenimento della qualifica)

1. La qualifica di allevamento indenne da malattia di Aujeszky è attribuita dalla unità sanitaria locale competente per territorio agli allevamenti aderenti al piano di controllo della malattia quando:

a) viene attuato un programma di vaccinazione conformemente al piano di controllo stesso;

b) non sono stati riscontrati sintomi o lesioni della malattia nei precedenti 12 mesi;

c) esami virologici con esito negativo sono stati condotti nei precedenti 12 mesi su tutti i casi sospetti;

d) due esami sierologici per la ricerca di anticorpi specifici per la glicoproteina I del virus sono stati condotti, con esito negativo, con un intervallo non inferiore a due mesi e non superiore a sei mesi su tutti i riproduttori, e poi ripetuti annualmente a campione sui riproduttori. La dimensione del campione deve essere idonea ad individuare gli animali infetti al 95% di probabilità sulla base della prevalenza attesa dell'infezione che verrà indicata dal Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi veterinari.

Nel caso di suini da ingrasso, fermi restando i requisiti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, gli esami sierologici possono essere effettuati o all'allevamento o al macello con le modalità di campionamento già descritte.

2. La qualifica di allevamento ufficialmente indenne da malattia di Aujeszky è attribuita dalla unità sanitaria locale competente per territorio agli allevamenti aderenti al piano di controllo della malattia quando:

a) non viene praticata la vaccinazione da almeno 12 mesi;

b) non sono stati riscontrati sintomi o lesioni della malattia nei precedenti 12 mesi;

c) esami virologici con esito negativo sono stati condotti nei precedenti 12 mesi su tutti i casi sospetti;

d) due esami sierologici per la ricerca di anticorpi specifici per il virus della malattia di Aujeszky (sieroneutralizzazione od Elisa a virus intero) o per la glicoproteina I sono stati condotti, con esito negativo, con un intervallo non inferiore a due mesi e non superiore a sei mesi su tutti i riproduttori e poi eseguiti annualmente a campione sui riproduttori.

Nel caso di suini da ingrasso, fermi restando i requisiti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, gli esami sierologici possono essere effettuati o all'allevamento o al macello con le modalità di campionamento già descritte.

Capitolo IV

(Mantenimento della qualifica)

Negli allevamenti indenni da malattia di Aujeszky è consentita esclusivamente la introduzione di suini provenienti da allevamenti indenni o ufficialmente indenni della malattia o che siano risultati negativi alla ricerca di anticorpi specifici per la glicoproteina I del virus di Aujeszky effettuata due volte ad intervallo non inferiore a 60 giorni; durante tale periodo gli animali devono essere tenuti in isolamento dal resto dell'effettivo.

Negli allevamenti ufficialmente indenni da malattia di Aujeszky è consentita esclusivamente l'introduzione di suini provenienti da allevamenti ufficialmente indenni dalla malattia o che siano stati sottoposti a due esami sierologici per la ricerca di anticorpi specifici per il virus della malattia di Aujeszky (sieroneutralizzazione od Elisa a virus intero) con esito negativo a distanza non inferiore a 60 giorni.

La qualifica di allevamento indenne o ufficialmente indenne viene revocata dalla unità sanitaria locale competente per territorio qualora venga a mancare una sola delle condizioni prescritte.

94A6801

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 17 ottobre 1994.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «San Vito di Luzzi».

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista l'istanza presentata dagli interessati, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «San Vito di Luzzi», corredata dal parere della regione Calabria;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e la proposta del disciplinare di produzione dei vini «San Vito di Luzzi», formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 22 giugno 1994;

Vista la legge 20 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Considerato che l'art. 8 della predetta legge, concernente modalità procedurali, prevede che i disciplinari di produzione vengano approvati o modificati con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Visto l'art. 32 della citata legge concernente disposizioni transitorie;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «San Vito di Luzzi» ed è approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione che entra in vigore il 1° settembre 1994.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1994, con la denominazione di origine controllata «San Vito di Luzzi» sono tenuti ad effettuare la denuncia dei relativi terreni vitati ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Per la produzione dei vini «San Vito di Luzzi», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopracitato art. 2, purché esse non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.

Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura. Il predetto ufficio, compiuti i necessari accertamenti provvederà a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate nei vigneti ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 1994

Il Ministro: POLI BORTONE

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «San Vito di Luzzi»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «S. Vito di Luzzi» è riservata ai vini bianco, rosso e rosato, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata «San Vito di Luzzi» bianco, rosso e rosato, devono essere ottenuti esclusivamente dalle uve provenienti dalla zona di produzione indicata nel successivo art. 3 da vigneti che, nell'ambito aziendale, abbiano le seguenti composizioni ampelografiche:

«San Vito di Luzzi» bianco:

Malvasia bianca, dal 40 al 60%,
Greco bianco, dal 20 al 30%;
Trebbiano toscano, dal 10 al 20%,
possono concorrere altri vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati per la provincia di Cosenza, fino ad un massimo del 30%

«San Vito di Luzzi» rosso e rosato:

Gaglioppo, minimo il 70%;
Malvasia, fino ad un massimo del 10%,
possono concorrere i vitigni Greco nero, Sangiovese ed altri vitigni a bacca nera raccomandati o autorizzati per la provincia di Cosenza, fino ad un massimo del 30%.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «San Vito di Luzzi» di cui al precedente art. 2 devono provenire da vigneti ubicati nella zona di produzione appresso indicata, che comprende la frazione di San Vito nel comune di Luzzi in provincia di Cosenza.

Tale zona è così delimitata: partendo dalla confluenza dei comuni di Luzzi, Rose e Montalto, in località Boccalupo a quota 124, la linea di delimitazione prosegue verso est, seguendo il corso del torrente Boccalupo, incrociando la fontana Petrulla, e seguendo il corso d'acqua lungo il confine con il comune di Rose.

Sempre continuando verso est, lungo tale confine, incrocia la via comunale Luzzi - San Martino alla località Valle Ceraso a quota 535.

Proseguendo verso nord lungo la predetta strada comunale fino alla località Casino Intrieri, a quota 604, e proseguendo verso il torrente Gidora raggiunge la località Serra Civita quota 526.

Da tale località segue la strada comunale Civita-Cirioli in direzione est, fino a raggiungere la strada statale 559 nei pressi dell'Abbazia della Sambucina a quota 848.

Da tale punto di incrocio seguendo la strada statale 559, la delimitazione prosegue verso ovest fino alla località Matarese a quota 709

Dalla località Matarese segue verso nord la strada comunale Malderima fino alla località Filetta all'incrocio con la strada comunale di San Sosti-Pezze.

Da questo incrocio a quota 450 verso nord-est, attraversando l'azienda Falcone, fino ad incrociare il torrente Trignetto e seguendo il suo corso d'acqua verso nord-ovest, raggiunge la sponda sinistra del fiume Mucone al confine con il comune di Acri.

Da questo punto, lungo l'argine sinistro del fiume Mucone, verso ovest fino alla confluenza con il fiume Crati.

Da questo punto la delimitazione prosegue lungo la riva destra del fiume Crati in direzione sud, fino alla confluenza con il torrente Boccalupo, al confine con il comune di Rose, da cui era iniziata la delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «San Vito di Luzzi» di cui all'art 2 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti ben esposti, ubicati su terreni di natura argilloso-calcarea e ben drenati.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve essere superiore ai 120 quintali per il tipo bianco e quintali 110 per i tipi rosso e rosato, mentre in coltura promiscua non dovrà superare rispettivamente i cinque e quattro chilogrammi per ceppo.

A detti limiti anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione globale del vigneto non superi del 20% i limiti massimi.

La regione Calabria con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini ed alla competente camera di commercio.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini di cui all'art. 2 un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,5% per il tipo bianco e dell'11% per i tipi rosso e rosato

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e affinamento dei vini di cui all'art. 2 devono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo del comune di Luzzi.

La resa massima delle uve in vino per tutti i tipi non deve essere superiore al 70%.

Qualora la resa uva-vino superi la percentuale sopra indicata, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.

Nella vinificazione dei vini di cui al comma precedente sono ammesse soltanto le pratiche enologiche, leali, costanti e tradizionali della zona e comunque atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

I vini a denominazione di origine controllata «S. Vito di Luzzi» bianco, rosso e rosato non possono essere immessi al consumo prima del mese di gennaio dell'anno successivo a quello della vendemmia

Art. 6.

I vini di cui all'art. 1 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere rispettivamente alle seguenti caratteristiche:

«San Vito di Luzzi» bianco:

colore: paglierino più o meno intenso;
odore: vinoso, gradevole;
sapore: secco, armonico, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

«San Vito di Luzzi» rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: gradevole, delicato caratteristico;
sapore: secco, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

«San Vito di Luzzi» rosato:

colore: rosa più o meno intenso, talvolta con sfumature arancioni;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: sapido, fresco, asciutto, armonico, elegante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

È facoltà del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di modificare con proprio decreto per i vini di cui sopra, i limiti minimi indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata «San Vito di Luzzi» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, riserva, scelto, selezionato e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali viticoltore, fattoria, tenuta, podere ed altri termini similari sono consentite in osservanza alle disposizioni CEE e nazionali in materia.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni, aree e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti i vini «San Vito di Luzzi» deve figurare l'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «San Vito di Luzzi» vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione è punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
POLI BORTONE

94A6799

DECRETO 17 ottobre 1994.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Scavigna».

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista l'istanza presentata dagli interessati, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Scavigna», corredata dal parere della regione Calabria;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e la proposta del disciplinare di produzione dei vini «Scavigna», formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 22 giugno 1994;

Vista la legge 20 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Considerato che l'art. 8 della predetta legge, concernente modalità procedurali, prevede che i disciplinari di produzione vengano approvati con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Visto l'art. 32 della citata legge concernente disposizioni transitorie;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Scavigna» ed è approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione che entra in vigore il 1° settembre 1994.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1994, con la denominazione di origine controllata «Scavigna» sono tenuti ad effettuare la denuncia dei relativi terreni vitati ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Per la produzione dei vini «Scavigna», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopracitato art. 2, purché esse non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.

Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura. Il predetto ufficio, compiuti i necessari accertamenti provvederà a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate nei vigneti ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 1994

Il Ministro: POLI BORTONE

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Scavigna»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Scavigna» è riservata ai vini bianco, rosso e rosato, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini «Scavigna» devono essere ottenuti esclusivamente mediante vinificazione delle uve provenienti dalla zona di produzione indicata nel successivo art 3 da vigneti che, nell'ambito aziendale, abbiano le seguenti composizioni ampelografiche:

«Scavigna» bianco:

Trebbiano toscano, fino al 50%;
Chardonnay, fino al 30%;
Greco bianco, fino al 20%;
Malvasia bianca, fino al 10%.
possono concorrere i vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati per la provincia di Catanzaro, fino ad un massimo del 35%

«Scavigna» rosso e rosato:

Gaglioppo, fino al 50%;
Nerello Cappuccio, fino al 30%;
Aglianico, fino al 20%,
possono concorrere i vitigni a bacca nera raccomandati o autorizzati per la provincia di Catanzaro, fino ad un massimo del 40%

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini di cui al precedente art. 2 devono essere prodotte nella zona omonima di produzione appresso indicata, che comprende parte dei comuni a vocazione viticola di Nocera Terinese e di Falerna, in provincia di Catanzaro.

Tale zona è così delimitata:

partendo dal km 386 della strada statale Tirrena Inferiore n. 18, località Bracia, la linea di delimitazione segue la strada statale n. 18 diramazione che sale verso l'abitato di Nocera Terinese fino ad incrociare l'altro bivio, chiamato bivio Fanciano a quota 261.

Da questo punto la linea prosegue verso est lungo la predetta strada statale n. 18 diramazione fino a raggiungere l'abitato di Falerna.

Da tale località segue la strada provinciale in direzione sud fino a raggiungere la località Falerna Marina.

Da tale punto d'incrocio, la delimitazione prosegue verso ovest di nuovo lungo la strada statale n. 18 fino a raggiungere il km 386 da cui era iniziata la linea di delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Scavigna» di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti ben esposti, ubicati su terreni di natura argilloso-calcarea e ben drenati.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva per ettaro non deve essere superiore ai 100 quintali per il tipo bianco ed ai 90 quintali per i tipi rosso e rosato, in coltura specializzata, mentre in coltura promiscua non dovrà superare rispettivamente i cinque e quattro chilogrammi per ceppo.

A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la resa globale non superi del 20% i limiti massimi sopra stabiliti.

La regione Calabria con proprio decreto, sentiti gli organismi interessati, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini ed alla competente camera di commercio.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al tipo bianco un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 10,5% ed ai tipi rosso e rosato dell'11%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione ed affinamento dei vini di cui all'art. 2 devono essere effettuate all'interno del territorio dei due comuni anche se compresi solo in parte nella zona di produzione.

I vini «Scavigna» bianco, rosso e rosato non possono essere immessi al consumo prima del mese di gennaio dell'anno successivo a quello della vendemmia.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche, locali, leali, costanti e tradizionali della zona e comunque atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.

Qualora la resa uva-vino superi la percentuale sopra indicata l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.

Art. 6

I vini di cui all'art. 2 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, rispettivamente alle seguenti caratteristiche:

«Scavigna» bianco:

colore: bianco con riflessi gialli tendenti al verdolino;
odore: fresco, vinoso, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico, piacevolmente fruttato;
titolo alcolometrico volumico minimo totale: 10,5%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

«Scavigna» rosato:

colore: rosa più o meno intenso, talvolta con sfumature arancioni;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: sapico, fresco, asciutto, armonico, elegante;
titolo alcolometrico volumico minimo totale: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«Scavigna» rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: gradevole, intenso, caratteristico;
sapore: secco, robusto, armonico;
titolo alcolometrico volumico minimo totale: 11,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

È facoltà del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di modificare con proprio decreto per i vini di cui sopra, i limiti minimi indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Scavigna» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, riserva, scelto, selezionato e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali viticoltore, fattoria, tenuta, podere ed altri termini similari sono consentite in osservanza alle disposizioni CEE e nazionali in materia.

È consentito altresì l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive di aree e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.

Sulle bottiglie e recipienti contenenti i vini a denominazione di origine controllata «Scavigna» deve figurare l'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Scavigna» vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione è punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
POLI BORTONE

94A6800

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 201 del 29 agosto 1994), **convertito, senza modificazioni, dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), **recante: «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali».**

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato della relativa nota, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 401». Il D.L. n. 401/1994, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non è stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 197 del 24 agosto 1994).

Art. 1.

1. Il terzo periodo del comma 6 e il comma 10 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono abrogati. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo avviso da pubblicarsi almeno trenta giorni prima nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nominano i direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere tra coloro che ne abbiano inoltrato domanda. La domanda deve contenere la dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui ai commi 9 e 11 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Chiunque nella dichiarazione espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. I candidati devono essere in possesso di un diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata formazione ed attività professionale di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture pubbliche o private, con esperienza dirigenziale acquisita per almeno cinque anni. Le nomine dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono effettuate entro il 31 dicembre 1994. Ove la regione o la provincia autonoma non provveda nei termini agli adempimenti di cui al presente comma, la nomina dei direttori generali è effettuata, previa diffida, con le medesime modalità dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, ai sensi del comma 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

2. Le nomine effettuate in difformità rispetto alle disposizioni di cui ai commi 9 e 11 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono nulle. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano revocano la nomina non appena diviene noto che il nominato si trova nelle condizioni di cui ai citati commi 9 e 11.

3. Le procedure concernenti le nomine dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto sono riattivate con nuovi avvisi per la selezione dei candidati ai sensi del comma 1.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono la disciplina sull'organizzazione e sul funzionamento delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e, con la contestuale cessazione delle funzioni degli amministratori straordinari, nominano, con un compenso pari a quello attribuito agli amministratori straordinari, i commissari straordinari. Contestualmente alla nomina dei commissari straordinari si provvede alla conferma dei collegi dei revisori o alla loro costituzione, ove mancanti. Ove la regione o la provincia autonoma non adempia nei termini alla disposizioni di cui al presente comma, vi provvede, previa diffida, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità.

5. Restano valide ed efficaci le nomine dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere deliberate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano fino al 24 giugno 1994.

6. Trascorso un anno dalla nomina di ciascun direttore generale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla verifica dei risultati amministrativi e di gestione ottenuti secondo i criteri e i principi recati dalla normativa vigente e dispongono, con provvedimento motivato, la conferma dell'incarico o la risoluzione del relativo contratto.

Riferimenti normativi:

— Il D.Lgs. n. 502/1992 reca: «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421». Si trascrive il testo dei relativi articoli 3 e 4, come modificati, il primo, dall'art. 4 del D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, e dal presente articolo e, il secondo, dall'art. 5 dello stesso D.Lgs. n. 517/1993:

«Art. 3 (Organizzazione delle unità sanitarie locali). — 1. *L'unità sanitaria locale è azienda dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, fermo restando il diritto-dovere degli organi rappresentativi di esprimere il bisogno socio-sanitario delle comunità locali.*

2. L'unità sanitaria locale provvede ad assicurare i livelli di assistenza di cui all'art. 1 nel proprio ambito territoriale.

3. *L'unità sanitaria locale può assumere la gestione di attività o servizi socio-assistenziali su delega dei singoli enti locali con oneri a totale carico degli stessi, ivi compresi quelli relativi al personale, e con specifica contabilizzazione. L'unità sanitaria locale procede alle erogazioni solo dopo l'effettiva acquisizione delle necessarie disponibilità finanziarie.*

4. Sono organi dell'unità sanitaria locale il direttore generale ed il collegio dei revisori. Il direttore generale è coadiuvato dal direttore amministrativo, dal direttore sanitario e dal consiglio dei sanitari nonché dal coordinatore dei servizi sociali, nel caso previsto dal comma 3 in conformità alla normativa regionale e con oneri a carico degli enti locali di cui allo stesso comma.

5. *Le regioni disciplinano, entro il 31 marzo 1994, nell'ambito della propria competenza le modalità organizzative e di funzionamento delle unità sanitarie locali prevedendo tra l'altro:*

a) *la riduzione, sentite le province interessate, delle unità sanitarie locali, prevedendo per ciascuna un ambito territoriale coincidente di norma con quello della provincia. In relazione a condizioni territoriali particolari, in specie delle aree montane, ed alla densità e distribuzione della popolazione, la regione prevede ambiti territoriali di estensione diversa,*

b) *l'articolazione delle unità sanitarie locali in distretti;*

c) *i criteri per la definizione dei rapporti attivi e passivi facenti capo alle preesistenti unità sanitarie locali e unità socio-sanitarie locali,*

d) *il finanziamento delle unità sanitarie locali che tenga conto della natura aziendale delle stesse nonché del bacino d'utenza da servire e delle prestazioni da erogare;*

e) *le modalità di vigilanza e controllo sulle unità sanitarie locali;*

f) *il divieto alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere di cui all'art. 4 di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento, fatte salve:*

1) *l'anticipazione, da parte del tesoriere, nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo delle entrate previste nel bilancio di competenza, al netto delle partite di giro;*

2) *la contrazione di mutui o l'accensione di altre forme di credito, di durata non superiore a dieci anni, per il finanziamento di spese di investimento e previa autorizzazione regionale, fino ad un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale ed interessi, non superiore al 15 per cento delle entrate proprie correnti previste nel bilancio annuale di competenza, ad esclusione della quota di Fondo sanitario nazionale di parte corrente attribuita alla regione,*

g) *i criteri per la definizione delle dotazioni organiche e degli uffici dirigenziali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere nonché i criteri per l'attuazione della mobilità del personale risultato in esubero, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.*

6. *Tutti i poteri di gestione, nonché la rappresentanza dell'unità sanitaria locale, sono riservati al direttore generale. Al direttore generale compete in particolare, anche attraverso l'istituzione dell'apposito servizio di controllo interno di cui all'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, verificare, mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. La nomina del direttore generale deve essere effettuata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di vacanza dell'ufficio e, in sede di prima applicazione, dalla data di istituzione dell'unità sanitaria locale e comunque non oltre il 30 aprile 1994. Scaduto tale termine, qualora la regione non vi abbia provveduto, la nomina del direttore generale è effettuata previa diffida, dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità. L'autonomia di cui al comma 1 diviene effettiva con la prima immissione nelle funzioni del direttore generale. Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile, e non può comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di età. I contenuti di tale contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono fissati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della sanità, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e per gli affari regionali sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Il direttore generale è tenuto a motivare i provvedimenti assunti in difformità dal parere reso dal direttore sanitario, dal direttore amministrativo e dal consiglio dei sanitari. In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore sanitario su delega del direttore generale o, in mancanza di delega, dal direttore più anziano per età. Ove l'assenza o l'impedimento si protragga oltre sei mesi si procede alla sostituzione. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o di principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, la regione risolve il contratto dichiarandone la decadenza e provvede alla sostituzione del direttore generale. In caso di inerzia da parte delle regioni, previo invito ai predetti organi ad adottare le misure adeguate, provvede in via sostitutiva il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della sanità.*

7. *Il direttore amministrativo ed il direttore sanitario sono nominati con provvedimento motivato del direttore generale. Al rapporto di lavoro si applica la disciplina di cui al comma 6. Essi cessano dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale e possono essere riconfermati. Per gravi motivi, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario possono essere sospesi o dichiarati decaduti dal direttore generale con provvedimento motivato. Il direttore sanitario è un medico in possesso della idoneità nazionale di cui all'art. 17 che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione. Il direttore sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza. Il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione. Il direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell'unità sanitaria locale e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza. Le regioni disciplinano le funzioni del coordinatore dei servizi sociali in analogia alle disposizioni previste per i direttori sanitario e amministrativo. Sono soppresse le figure del coordinatore amministrativo, del coordinatore sanitario e del sovrintendente sanitario, nonché l'ufficio di direzione.*

8. Per i pubblici dipendenti la nomina a direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario determina il collocamento in aspettativa senza assegni; il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei relativi contributi, comprensivi delle quote a carico del dipendente, nonché dei contributi assistenziali, calcolati sul trattamento stipendiale spettante al medesimo ed a richiedere il rimborso del correlativo onere alle unità sanitarie locali interessate, le quali procedono al recupero delle quote a carico dall'interessato. Qualora il direttore generale, il direttore sanitario ed il direttore amministrativo siano dipendenti privati sono collocati in aspettativa senza assegni con diritto al mantenimento del posto.

9. *Il direttore generale non è eleggibile a membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, dei consigli e assemblee delle regioni e del Parlamento, salvo che le funzioni esercitate non siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata dei predetti organi. In caso di scioglimento anticipato dei medesimi, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. In ogni caso il direttore generale non è eleggibile nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'unità sanitaria locale presso la quale abbia esercitato le sue funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. Il direttore generale che sia stato candidato e non sia stato eletto non può esercitare per un periodo di cinque anni le sue funzioni in unità sanitarie locali comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni. La carica di direttore generale è incompatibile con quella di membro del consiglio e delle assemblee delle regioni e delle province autonome, di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore di comunità montana, di membro del Parlamento, nonché con l'esistenza di rapporti anche in regime convenzionale con la unità sanitaria locale presso cui sono esercitate le funzioni o di rapporti economici o di consulenza con strutture che svolgono attività concorrenziali con la stessa. La predetta normativa si applica anche ai direttori amministrativi ed ai direttori sanitari. La carica di direttore generale è altresì incompatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente, ancorché in regime di aspettativa senza assegni, con l'unità sanitaria locale presso cui sono esercitate le funzioni.*

10 *(Soppresso).*

11. Non possono essere nominati direttori generali, direttori amministrativi o direttori sanitari delle unità sanitarie locali:

1) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del codice penale;

2) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;

3) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'art. 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, e dall'art. 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

4) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata.

12. *Il consiglio dei sanitari è organismo elettivo dell'unità sanitaria locale con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria ed è presieduto dal direttore sanitario. Fanno parte del consiglio medici in maggioranza ed altri operatori sanitari laureati — con presenza maggioritaria della componente ospedaliera medica se nell'unità sanitaria locale è presente un presidio ospedaliero — nonché una rappresentanza del personale infermieristico e del personale tecnico sanitario. Nella componente medica è assicurata la presenza del medico veterinario. Il consiglio dei sanitari fornisce parere obbligatorio al direttore generale per le attività tecnico-sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo, e per gli investimenti ad esse attinenti. Il consiglio dei sanitari si esprime altresì sulle attività di assistenza sanitaria. Tale parere è da intendersi favorevole ove non formulato entro il termine fissato dalla legge regionale. La regione provvede a definire il numero dei componenti nonché a disciplinare le modalità di elezione e la composizione ed il funzionamento del consiglio.*

13. *Il collegio dei revisori dura in carica cinque anni ed è composto da tre membri, di cui uno designato dalla regione, uno designato dal Ministro del tesoro, scelto tra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato ed uno designato dal sindaco o dalla conferenza dei sindaci o dai presidenti dei consigli circoscrizionali. Il predetto collegio è integrato da altri due membri, dei quali uno designato dalla regione ed uno designato dal Ministro del tesoro scelto tra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato, per le unità sanitarie locali il cui bilancio di previsione comporti un volume di spesa di parte corrente superiore a duecento miliardi. I revisori, ad eccezione della rappresentanza del Ministero del tesoro, sono scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Il direttore generale dell'unità sanitaria locale nomina i revisori con specifico provvedimento e li convoca per la prima seduta. Il presidente del collegio viene eletto dai revisori all'atto della prima seduta. Ove a seguito di decadenza, dimissioni o decessi il collegio risultasse mancante di uno o più componenti, il direttore generale provvede ad acquisire le nuove designazioni dalle amministrazioni competenti. In caso di mancanza di più di due componenti dovrà procedersi alla ricostituzione dell'intero collegio. Qualora il direttore generale non proceda alla ricostituzione del collegio entro trenta giorni, la regione provvede a costituirlo in via straordinaria con un funzionario della regione e due designati dal Ministro del tesoro. Il collegio straordinario cessa le proprie funzioni all'atto dell'insediamento del collegio ordinario. L'indennità annua lorda spettante ai componenti del collegio dei revisori è fissata in misura pari al 10 per cento degli emolumenti del direttore generale dell'unità sanitaria locale. Al presidente del collegio compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti. Il collegio dei revisori vigila sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni ed assestamento. Il collegio accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al direttore generale sull'andamento dell'unità sanitaria locale. I revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.*

14. *Nelle unità sanitarie locali il cui ambito territoriale coincide con quello del comune, il sindaco, al fine di corrispondere alle esigenze sanitarie della popolazione, provvede alla definizione, nell'ambito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo per l'impostazione programmatica dell'attività, esamina il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio di esercizio e rimette alla regione le relative osservazioni, verifica l'andamento generale dell'attività e contribuisce alla definizione dei piani programmatici trasmettendo le proprie valutazioni e proposte al direttore generale ed alla regione. Nelle unità sanitarie locali il cui ambito territoriale non coincide con il territorio del comune, le funzioni del sindaco sono svolte dalla conferenza dei sindaci o dei presidenti delle circoscrizioni di riferimento territoriale tramite una rappresentanza costituita nel suo seno da non più di cinque componenti nominati dalla stessa conferenza con modalità di esercizio delle funzioni dettate con normativa regionale».*

«Art. 4 (Aziende ospedaliere e presidi ospedalieri) — 1. *Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trasmettono al Ministro della sanità le proprie indicazioni ai fini della conseguente individuazione degli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione da costituire in azienda ospedaliera avuto riguardo a quanto previsto al comma 2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il Ministro della sanità, attenendosi alle indicazioni pervenute dalle regioni previa verifica dei requisiti e, in mancanza, sulla base di proprie valutazioni, formula le proprie proposte al Consiglio dei Ministri, il quale individua gli ospedali da costituire in azienda ospedaliera. Entro sessanta giorni dalla data della deliberazione del Consiglio dei Ministri, le regioni costituiscono in azienda con personalità giuridica pubblica e con autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica i predetti ospedali. Con le stesse procedure si provvede alla costituzione in aziende di ulteriori ospedali in possesso dei requisiti richiesti, dopo la prima attuazione del presente decreto. Gli ospedali costituiti in azienda ospedaliera hanno gli stessi organi previsti per l'unità sanitaria locale, nonché il direttore amministrativo, il direttore sanitario e il consiglio dei sanitari con le stesse attribuzioni indicate nell'art. 3. Nel consiglio dei sanitari è garantita la presenza dei responsabili di dipartimento. La gestione delle aziende ospedaliere è informata al principio dell'autonomia economico-finanziaria e dei preventivi e consuntivi per centri di costo, basati sulle prestazioni effettuate.*

2. Possono essere individuati come ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione quelli che dispongono di tutte le seguenti caratteristiche:

a) presenza di almeno tre strutture di alta specialità secondo le specificazioni fornite nel decreto del Ministro della sanità del 29 gennaio 1992, emanato ai sensi dell'art. 5 della legge 23 ottobre 1985, n. 595. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, provvede, sulla base dell'evoluzione scientifica e tecnologica, ad aggiornare periodicamente l'elenco delle attività di alta specialità e dei requisiti necessari per l'esercizio delle attività medesime;

b) organizzazione funzionalmente accorpata ed unitaria di tipo dipartimentale di tutti i servizi che compongono una struttura di alta specialità.

3. *Sono ospedali a rilievo nazionale e di alta specializzazione i policlinici universitari, che devono essere inseriti nel sistema di emergenza sanitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992.*

4. *Le regioni possono altresì costituire in azienda i presidi ospedalieri in cui insiste la prevalenza del percorso formativo del triennio clinico delle facoltà di medicina e chirurgia, i presidi ospedalieri che operano in strutture di pertinenza dell'università nonché gli ospedali destinati a centro di riferimento della rete dei servizi di emergenza, dotati del dipartimento di emergenza come individuato ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 76 del 31 marzo 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, e che siano, di norma, dotati anche di elisoccorso.*

5. I policlinici universitari sono aziende dell'università dotate di autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e contabile. Lo statuto dell'università determina, su proposta della facoltà di medicina, le modalità organizzative e quelle gestionali, nel rispetto dei fini istituzionali, in analogia ai principi del presente decreto fissati per l'azienda ospedaliera. La gestione dei policlinici universitari è informata al principio dell'autonomia economico-finanziaria e dei preventivi e consuntivi per centri di costo, basati sulle prestazioni effettuate.

6. I presidi ospedalieri in cui insiste la prevalenza del corso formativo del triennio clinico della facoltà di medicina, costituiti in aziende ospedaliere, si dotano del modello gestionale secondo quanto previsto dal presente decreto per le aziende ospedaliere; il direttore generale è nominato d'intesa con il rettore dell'università. La gestione dell'azienda deve essere informata anche all'esigenza di garantire le funzioni istituzionali delle strutture universitarie che vi operano. L'università e l'azienda stabiliscono i casi per i quali è necessaria l'acquisizione del parere della facoltà di medicina per le decisioni che si riflettono sulle strutture universitarie. Nella composizione del consiglio dei sanitari deve essere assicurata la presenza delle componenti universitarie in rapporto alla consistenza numerica delle stesse.

7. *Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano entro il 31 marzo 1994 le modalità di finanziamento delle aziende sulla base dei seguenti princìpi:*

a) *prevedere l'attribuzione da parte della regione di una quota del Fondo sanitario destinata alla copertura parziale delle spese necessarie per la gestione, determinata nella percentuale non superiore all'80% dei costi complessivi delle prestazioni che l'azienda è nelle condizioni di erogare, rilevabile sulla base della contabilità;*

b) *prevedere gli introiti derivanti dal pagamento delle prestazioni erogate, sulla base di tariffe definite dalla regione tenuto conto del costo delle prestazioni medesime e della quota già finanziata di cui alla lettera* a), *nonché dei criteri fissati ai sensi dell'art. 8, comma 6;*

c) *prevedere le quote di partecipazione alla spesa eventualmente dovute da parte dei cittadini, gli introiti connessi all'esercizio dell'attività libero-professionale dei diversi operatori ed i corrispettivi relativi a servizi integrativi a pagamento;*

d) *prevedere i lasciti, le donazioni e le rendite derivanti dall'utilizzo del patrimonio dell'azienda, ed eventuali altre risorse acquisite per contratti e convenzioni.*

8. *Le aziende ospedaliere, incluse quelle di cui al comma 5, devono chiudere il proprio bilancio in pareggio. L'eventuale avanzo di amministrazione è utilizzato per gli investimenti in conto capitale, per oneri di parte corrente e per eventuali forme di incentivazione al personale da definire in sede di contrattazione. Il verificarsi di ingiustificati disavanzi di gestione o la perdita delle caratteristiche strutturali e di attività prescritte, fatta salva l'autonomia dell'università, comportano rispettivamente il commissariamento da parte della regione e la revoca dell'autonomia aziendale.*

9. *Gli ospedali che non siano costituiti in azienda ospedaliera conservano la natura di presidi dell'unità sanitaria locale. Nelle unità sanitarie locali nelle quali sono presenti più ospedali, questi possono essere accorpati ai fini funzionali. Nei presidi ospedalieri dell'unità sanitaria locale è previsto un dirigente medico in possesso dell'idoneità di cui all'art. 17, come responsabile delle funzioni igienico-organizzative, ed un dirigente amministrativo per l'esercizio delle funzioni di coordinamento amministrativo. Il dirigente medico ed il dirigente amministrativo concorrono, secondo le rispettive competenze, al conseguimento degli obiettivi fissati dal direttore generale. A tutti i presidi di cui al presente comma è attribuita autonomia economico-finanziaria con contabilità separata all'interno del bilancio dell'unità sanitaria locale, con l'introduzione delle disposizioni previste per le aziende ospedaliere, in quanto applicabili.*

10. *Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 5, lettera* g) *in materia di personale in esubero, le regioni provvedono alla riorganizzazione di tutti i presidi ospedalieri sulla base delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, correlando gli standard ivi previsti con gli indici di degenza media, l'intervallo di turn-over e la rotazione degli assistiti, ed organizzando gli stessi presidi in dipartimenti. All'interno dei presidi ospedalieri e delle aziende di cui al presente articolo sono riservati spazi adeguati, da reperire entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, per l'esercizio della libera professione intramuraria ed una quota non inferiore al 5% e non superiore al 10% dei posti-letto per la istituzione di camere a pagamento. I direttori generali delle nuove unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e, fino al loro insediamento, gli amministratori straordinari pro-tempore, nonché le autorità responsabili delle aziende di cui al comma 5, sono direttamente responsabili dell'attuazione di dette disposizioni. In caso di inosservanza la regione adotta i conseguenti provvedimenti sostitutivi. In caso di documentata impossibilità di assicurare gli spazi necessari alla libera professione all'interno delle proprie strutture, gli spazi stessi sono reperiti, previa autorizzazione della regione, anche mediante appositi contratti tra le unità sanitarie locali e case di cura o altre strutture sanitarie, pubbliche o private. Per l'attività libero-professionale presso le suddette strutture sanitarie i medici sono tenuti ad utilizzare i modulari delle strutture sanitarie pubbliche da cui dipendono. I contratti sono limitati al tempo strettamente necessario per l'approntamento degli spazi per la libera professione all'interno delle strutture pubbliche e comunque non possono avere durata superiore ad un anno e non possono essere rinnovati. Il ricovero in camere a pagamento comporta l'esborso da parte del ricoverato di una retta giornaliera stabilita in relazione al livello di qualità alberghiera delle stesse, nonché, se trattasi di ricovero richiesto in regime libero-professionale, di una somma forfettaria comprensiva di tutti gli interventi medici e chirurgici, delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio strettamente connesse ai singoli interventi, differenziata in relazione al tipo di interventi stessi. In ciascuna regione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della disciplina di riorganizzazione ospedaliera di cui al presente articolo, e comunque entro un triennio dall'entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132, e al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, nonché le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 129.*

11. I posti letto da riservare, ai sensi del comma 10 per la istituzione di camere a pagamento nonché quelli ascritti agli spazi riservati all'esercizio della libera professione intramuraria, non concorrono ai fini dello standard dei posti letto per mille abitanti previsto dall'art. 4, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

11-bis. *Al fine di consentire in condizione di compatibilità e di coerenza con le esigenze e le finalità assistenziali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, l'esercizio delle attività libero professionali in regime ambulatoriale all'interno delle strutture e dei servizi, le disposizioni di cui all'art. 35, comma 2, lettera* d), *del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, si applicano anche al restante personale della dirigenza del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del presente decreto. Per le prestazioni di consulenza e per la ripartizione dei proventi derivanti dalle predette attività si applicano le vigenti disposizioni contrattuali.*

12. *Nulla è innovato alla vigente disciplina per quanto concerne l'ospedale Galliera di Genova, l'Ordine Mauriziano e gli istituti ed enti che esercitano l'assistenza ospedaliera di cui agli articoli 40, 41 e 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fermo restando che l'apporto dell'attività dei suddetti presidi ospedalieri al Servizio sanitario nazionale è regolamentato con le modalità previste dal presente articolo. Entro un*

anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i requisiti tecnico-organizzativi ed i regolamenti sulla dotazione organica e sull'organizzazione dei predetti presidi sono adeguati, per la parte compatibile, ai principi del presente decreto e a quelli di cui all'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e sono approvati con decreto del Ministro della sanità.

13 I rapporti tra l'ospedale Bambino Gesù, appartenente alla Santa Sede, le strutture del Sovrano Militare Ordine di Malta ed il Servizio sanitario nazionale, relativamente all'attività assistenziale, sono disciplinati da appositi accordi da stipularsi rispettivamente tra la Santa Sede, il Sovrano Militare Ordine di Malta ed il Governo italiano»

Il terzo periodo del comma 6 e il comma 10 dell'art. 3 del D Lgs. n. 502/1992 (sopraniportato), abrogati dal presente articolo, erano così formulati:

«Comma 6, terzo periodo. — Il direttore generale è nominato, previo specifico avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, dalla regione, tra gli iscritti nell'apposito elenco nazionale istituito presso il Ministero della sanità di cui al comma 10»

«Comma 10. — Il Ministero della sanità cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti per lo svolgimento della funzione di direttore generale. L'elenco è predisposto, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, da una commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, e composta da un magistrato del Consiglio di Stato con funzioni di presidente di sezione, che la presiede, dal direttore generale della Direzione generale del Ministero della sanità che cura la tenuta dell'elenco e da altri cinque membri, individuati tra soggetti estranei all'amministrazione statale e regionale in possesso di comprovate competenze ed esperienze nel settore dell'organizzazione e della gestione dei servizi sanitari, rispettivamente uno dal Presidente del Consiglio dei Ministri, uno dal CNEL, uno dal Ministro della sanità e due dal presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Nella provincia autonoma di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta i direttori generali sono individuati tra gli iscritti in apposito elenco, rispettivamente provinciale e regionale, predisposto da una commissione nominata dal presidente della provincia autonoma di Bolzano e della regione Valle d'Aosta ed i cui membri sono nominati con le stesse modalità previste per la commissione nazionale Gli elenchi sono predisposti nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di bilinguismo e, per la provincia autonoma di Bolzano, di riserva proporzionale dei posti nel pubblico impiego. I predetti elenchi provinciale e regionale sono costituiti con l'osservanza dei principi e dei criteri fissati per gli elenchi nazionali ed hanno validità limitata ai territori provinciale e regionale La commissione provvede alla costituzione ed all'aggiornamento dell'elenco secondo principi direttivi resi pubblici ed improntati a criteri di verifica dei requisiti All'elenco possono accedere, a domanda, i candiati che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età, che siano in possesso del diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata attività professionale di direzione tecnica o amministrativa in enti, strutture pubbliche o private di media o grande dimensione, con esperienza acquisita per almeno cinque anni e comunque non oltre i due anni precedenti a' quello dell'iscrizione Il predetto elenco deve essere altresì integrato ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n 270».

Per il testo delle disposizioni richiamate negli articoli di cui sopra, consultare il testo aggiornato del D.Lgs. n. 502/1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 7 gennaio 1994

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

94A6595

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 25 ottobre 1994

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1527,31
ECU	1949,61
Marco tedesco	1024,15
Franco francese	299,09
Lira sterlina	2500,82
Fiorino olandese	913,74
Franco belga	49,750
Peseta spagnola	12,276
Corona danese	262,22
Lira irlandese	2465,08
Dracma greca	6,652
Escudo portoghese	10,030
Dollaro canadese	1129,25
Yen giapponese	15,767
Franco svizzero	1230,21
Scellino austriaco	145,50
Corona norvegese	235,41
Corona svedese	216,84
Marco finlandese	336,60
Dollaro australiano	1124,86

94A6871

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.300